SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 85**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 aprile 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 29 dicembre 1995.

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Sicilia

DECRETO ASSESSORIALE 22 aprile 1995.

Università di Ferrara

DECRETO RETTORALE 22 marzo 1996.

Università di Pavia

DECRETO RETTORALE 20 dicembre 1995.

Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste

DECRETO DIRETTORIALE 19 marzo 1996.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 61

Ministero dell'interno

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1996.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

96A2342

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 1996.

Integrazioni all'ordinanza n. 2408 del 28 giugno 1995 recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Trapani della regione siciliana. (Ordinanza n. 2428).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 1995 di dichiarazione dello stato di emergenza idrica per i territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina (limitatamente al dissalatore di Lipari), Palermo e Ragusa sino a tutto il 31 dicembre 1995;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2408 del 28 giugno 1995;

Considerato che nella riunione del 29 dicembre 1995 il Consiglio dei Ministri, esaminata la relazione del Dipartimento della protezione civile, ha prorogato il termine di scadenza dello stato d'emergenza a tutto il 31 dicembre 1996 estendendola anche alla provincia di Trapani;

Considerato che nel corso delle riunioni tenutesi in data 11 e 14 dicembre 1995 in ordine ai problemi connessi alla crisi idrica sono stati esaminati lo stato d'attuazione della citata ordinanza n. 2408 del 28 giugno 1995, le proposte formulate dal commissario di Governo;

Vista la nota n. 15112 del 20 dicembre 1995 con la quale il commissario di Governo nel ribadire la richiesta di proroga dello stato d'emergenza ha prospettato l'esigenza di provvedimenti integrativi per fronteggiare l'emergenza idrica attraverso l'attuazione di interventi infrastrutturali per le aree a maggiore rischio nonché l'adozione di ulteriori misure derogatorie per l'attuazione degli stessi e per il compimento delle azioni delegategli con la citata ordinanza n. 2408 del 28 giugno 1995 in relazione alle esigenze specifiche emerse nella prima fase di attività;

Visto il «piano generale di massima di prevenzione contro i rischi di deficienza idrica» allegato alla sopraindicata nota nel quale vengono individuati gli interventi da attuare per le aree a rischio distinti in tre fasce:

A) interventi di limitata entità da realizzare entro il giugno 1996;

B) interventi più complessi da realizzare entro giugno 1997;

C) interventi di superamento dell'emergenza e/o di prevenzione per i quali vanno attivate tempestivamente le progettazioni esecutive ed acquisite le autorizzazioni per poter accedere ai finanziamenti statali e comunitari;

Considerato che la giunta di governo regionale nella seduta del 12 dicembre 1995, ha approvato il piano complessivo degli interventi individuati dal commissario governativo;

Ritenuto che l'esecuzione delle opere sopra cennate contribuisce alla risoluzione dell'approvvigionamento idrico nelle aree a maggiore rischio creando anche le condizioni di scambio delle risorse fra i diversi bacini idrici ai fini della prevenzione di future emergenze;

Ravvisata la necessità di individuare procedure rapide per risolvere la crisi nelle suddette aree a rischio;

Viste le note della regione siciliana n. 1351 del 2 febbraio 1996, n. 1708 del 5 febbraio 1996, n. 3191 del 5 marzo 1996 con la quale la regione assegna la disponibilità dell'importo di lire 40,3 miliardi per la copertura finanziaria degli interventi della sopracitata fascia *A*;

Vista la relazione del Dipartimento della protezione civile concernente la situazione determinata dalla grave e persistente siccità nonché l'esame degli adempimenti posti in essere dal commissario di Governo in forza dell'ordinanza n. 2408 del 28 giugno 1995 nella quale si ravvisa la necessità del completamento delle azioni già avviate e di realizzazione alcuni interventi prioritari e urgenti individuati dal commissario di Governo;

Ritenuto che allo stato dei fatti verosimilmente sarà possibile realizzare gli interventi di cui alle sopracitate fascie *A* e *B* del piano generale di prevenzione proposto dalla regione rispettivamente entro settembre 1996 e settembre 1997;

Considerato che il Consiglio dei Ministri fin dalla riunione del 28 giugno 1995 ha ritenuto che la situazione attuale non è superabile con procedure ordinarie e quindi richiede poteri derogatori speciali e conseguentemente ha autorizzato il Presidente del Consiglio dei Ministri ad intervenire ai sensi dell'art. 5 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, in relazione allo stato d'emergenza in atto;

Visti i pareri espressi sulla presente ordinanza dal Ministero dei lavori pubblici, dell'ambiente e del bilancio;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

1. Per il completamento della costruzione dell'invaso Blufi al fine di consentire l'apertura delle cave occorrenti alla costruzione del corpo diga, secondo le indicazioni fornite dalla regione con nota n. 15112 del 20 dicembre 1995, è autorizzata la deroga alle seguenti norme e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento:

legge 1° giugno 1939, n. 1089, articoli 1, 2, 3, 11, 12, 59, legge 29 giugno 1939, n. 1497, articoli 1, 7, 8, 11, 15, decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 422, legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, legge regionale 15 maggio 1991, n. 24, prevedendo contestualmente al piano di coltivazione delle cave, anche il recupero ambientale utilizzando il finanziamento di lire 60 miliardi previsto per la sua attuazione nell'ambito del quadro comunitario di sostegno Italia - Decisione C (94)835 del 29 luglio 1994 - Obiettivo 1.

2. Il commissario governativo, è altresì autorizzato a porre in essere, sentiti gli organi regionali competenti, tutti i provvedimenti per il completamento, la funzionalità, la mitigazione dell'impatto ambientale e la sistemazione idraulico forestale e territoriale relativi all'allacciamento dei bacini contermini al serbatoio Blufi al fine di completare l'intero schema acquedottistico e ai lavori già finanziati e appaltati con fondi della regione siciliana.

3. Per le autorizzazioni da parte degli organi locali e regionali in materia di coltivazione delle cave nonché per il risanamento statico del corpo della diga Ancipa per l'attuazione degli interventi di risanamento ambientale relativi al primo lotto del sistema acquedottistico Ancipa (compresa la traversa Martello) e per il completamento del terzo lotto dello stesso sistema si applica il penultimo comma dell'art. 17 dell'ordinanza n. 2408 del 28 giugno 1995.

Art. 2.

1. Al fine di garantire il miglioramento dell'approvvigionamento idrico nelle aree maggiormente carenti e la prevenzione di future emergenze il commissario di Governo è autorizzato a realizzare in via d'urgenza e tramite i soggetti attuatori, che individuerà con proprie ordinanze, il piano infrastrutturale, dallo stesso predisposto, articolato come segue:

A) interventi da realizzare entro il settembre 1996 (tabella *A* allegata);

B) interventi da realizzare entro il settembre 1997 (tabella *B* allegata);

C) interventi per il superamento dell'emergenza e/o di prevenzione da progettare esecutivamente per accedere ai finanziamenti.

2. Il commissario di Governo provvede, entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a definire il programma di dettaglio degli interventi di cui al punto *C)* e a confermare le opere di cui alla tabella *B* allegata alla presente ordinanza.

3. Nel programma suddetto possono essere inserite solo le opere strettamente connesse al superamento dell'emergenza in corso e/o di prevenzione i cui lavori possano essere realizzati in un termine non superiore a mesi ventiquattro.

4. Il programma di cui al punto *C)* deve essere sottoposto alla preventiva presa d'atto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile nonché del Ministero dei lavori pubblici ai fini della verifica di compatibilità delle opere con la situazione di emergenza e/o con l'azione di prevenzione e con i tempi di attuazione sopraindicati previo esame da parte della commissione scientifica di cui al successivo art. 3.

5. Successivamente alla presa d'atto il programma viene definitivamente approvato e reso esecutivo dal commissario di Governo con propria ordinanza individuando i soggetti attuatori.

6. Eventuali variazioni al programma possono essere adottate entro il 31 dicembre 1996 con analoga procedura seguita per il programma originario.

7. Gli eventuali incarichi a liberi professionisti per la redazione dei progetti delle opere inserite nel piano di cui al superiore punto *C)* reso esecutivo dal commissario governativo sono conferiti dai soggetti attuatori, ai quali il commissario governativo assicura le risorse finanziarie necessarie con i fondi di cui al successivo art. 4, comma 3.

Art. 3.

1. Il Dipartimento della protezione civile, provvede con apposito decreto alla nomina di una commissione scientifica composta da sette esperti di cui il presidente ed un membro designati dal Dipartimento stesso, due esperti designati dal Ministero dei lavori pubblici, un esperto dal Ministro del bilancio e due esperti dal presidente della regione siciliana e commissario governativo.

2. La commissione coadiuva il commissario di Governo al fine di fornire valido supporto tecnico scientifico e di assicurare la pianificazione degli interventi nella fase di emergenza e di prevenzione nonché monitorando l'attuazione degli stessi per il rispetto dei tempi previsti ricorrendo, ove occorra, anche a specifiche visite alle opere.

3. La commissione si esprime altresì sulle questioni per le quali il commissario ritiene opportuno consultarla.

4. Il compenso spettante alla commissione scientifica è determinato con lo stesso decreto di nomina della commissione medesima e grava, per tutto il periodo della fase di emergenza, sui fondi messi a disposizione del commissario delegato con il successivo art. 4.

Art. 4.

1. Il fabbisogno finanziario per la realizzazione delle opere di cui alle tabelle *A* e *B* del piano individuato al precedente art. 2 sarà assicurato in quanto a lire miliardi 104,64 attraverso i fondi del programma operativo «ampliamento ed adeguamento delle disponibilità e dei sistemi di adduzione e distribuzione delle risorse idriche nelle regioni dell'obiettivo 1» Quadro comunitario di sostegno Italia - Decisione c (94) 1835 del 29 luglio 1994 e in quanto a lire miliardi 40,3 con fondi del bilancio regionale.

2. Le somme di cui alla presente ordinanza in deroga all'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali, sono versate dalla regione e dalle amministrazioni interessate, a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, direttamente sulla apposita contabilità speciale di tesoreria intestata a «Presidente della giunta della regione siciliana - emergenza idrica».

3. Inoltre al fine di consentire l'avvio del programma di cui al punto *C)* del piano individuato al precedente art. 2, nonché l'esecuzione degli interventi urgenti manutentori degli impianti di cui al successivo art. 5, è autorizzato il versamento presso la contabilità speciale di cui al precedente comma 2 della somma di lire tre miliardi a valere sulla disponibilità del cap. 7615 rubrica 6 dello stato di previsione per l'anno 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.

4. Prima di procedere all'affidamento dei lavori il commissario di Governo deve assicurare il reperimento delle risorse finanziarie comunitarie, statali e regionali per la copertura finanziaria delle opere previste dalla presente ordinanza. Per le opere di cui al punto *C* del piano di interventi individuato al precedente art. 2 il commissario di Governo promuove uno specifico accordo di programma fra la regione siciliana, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, Ministero del tesoro ed il Dipartimento della protezione civile.

5. Il commissario di Governo potrà altresì autorizzare la realizzazione dell'intervento per il «rifacimento dell'acquedetto Favara di Burgio» previsto prioritariamente nella fascia B del piano proposto dalla regione siciliana e di cui al precedente art. 2, avvalendosi delle procedure di cui alla presente ordinanza dopo che sarà stato assicurato il necessario finanziamento.

6. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

1. Il commissario di Governo può anche realizzare, nei limiti della somma di cui all'art. 4, comma 3, interventi urgenti di manutenzione e sostituzione di parti di impianti al fine di garantirne la continuità di esercizio ed il funzionamento.

Art. 6.

1. Il prefetto di Palermo è autorizzato a requisire all'Enel, in deroga alla destinazione attuale, dal fiume Sosio-Verdura, nelle prese attualmente gestite dall'E.A.S. (Ente acquedotti siciliani), una portata massima di 400 l/sec. da addurre al lago Fanaco e al lago Prizzi. È inoltre autorizzato a requisire alla stessa Enel, in deroga alla attuale destinazione, dal canale Enel che adduce le acque del sistema Sosio-Verdura alla centrale elettrica di Poggio Diana una portata massima di 400 l/sec. da addurre all'invaso Castello con il collegamento acquedottistico indicato nella tabella *A* allegata.

2. Il commissario governativo indica ai prefetti interessati con propria ordinanza l'arco temporale durante il quale devono operarsi le adduzioni sopraindicate nonché i prelievi dagli invasi Ancipa, Olivo e Castello già previsti dall'ordinanza n. 2408 del 28 giugno 1995 assicurando, comunque, il deflusso minimo vitale nelle aste fluviali a valle degli sbarramenti.

3. L'onere relativo ai quantitativi di acqua prelevati ricadrà sugli enti fruitori.

4. I prelievi dagli invasi sono sottoposti al controllo da parte degli uffici del genio civile competenti.

5. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a fornire, per fronteggiare l'emergenza, le pompe già in suo possesso che dovessero essere necessarie per il sollevamento Sosio-Verdura - Invaso Castello.

Art. 7.

1. Il commissario di Governo sentite le competenti amministrazioni regionali con i poteri conferitigli dalla citata ordinanza n. 2408 del 28 giugno 1995 e dalla presente ordinanza adotta tutti i provvedimenti atti a consentire all'ente attuatore l'entrata in esercizio degli impianti di dissalazione delle isole minori con priorità per le isole di Lipari, Pantelleria ed Ustica.

Art. 8.

1. Al fine di consentire l'urgente normalizzazione dell'approvvigionamento idrico del comune di Zafferana Etnea (Catania) il commissario di Governo dispone al Consorzio acquedotto Etneo l'immediata consegna dei lavori previsti dall'ordinanza n. 2338 del 13 novembre 1993 e l'approvvigionamento prioritario del suddetto comune dal Pozzo Macrì quale che sia la portata dallo stesso emungibile.

Art. 9.

1. Gli interventi da realizzare entro giugno 1996 ed inseriti nella tabella *A* allegata sono dichiarati urgenti ed indifferibili e per la loro realizzazione il commissario di Governo, o i soggetti attuatori dallo stesso individuati, potranno procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee e comunque non inferiore a cinque.

2. Per l'acquisizione urgente delle progettazioni e dell'affidamento dei lavori relativi agli interventi di cui alla tabella *B* si può fare ricorso, ove occorra, anche a procedure di appalto concorso in deroga ai criteri di cui all'art. 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e della legislazione regionale vigente in materia o attraverso il sistema di realizzazione indicato dall'art. 19, comma 1, lettera *B*, della citata legge n. 109 del 1994 come modificata dal decreto-legge n. 101 del 3 aprile 1995 convertito con legge n. 216 del 2 giugno 1995.

Art. 10.

1. I poteri conferiti al commissario governativo e presidente della regione siciliana, con l'ordinanza n. 2408 del 28 giugno 1995 sono prorogati fino al 31 dicembre 1996.

Art. 11.

1. L'approvazione dei singoli progetti di cui al piano individuato al precedente art. 2 equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso contenute ai fini delle procedure di occupazione d'urgenza ed espropriative.

2. Per l'accesso agli immobili per l'espletamento degli studi, rilievi e sondaggi preliminari alla redazione dei progetti, si applicano le disposizioni previste nell'ambito dell'ordinamento regionale. Tali disposizioni si applicano altresì per le occupazioni d'urgenza, per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui al programma previsto al precedente art. 2, lettera *C)*.

3. Gli enti attuatori o i soggetti dagli stessi delegati una volta che sia stato emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento possono provvedere alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente appaltante e/o delle imprese interessate a qualsiasi titolo all'esecuzione dell'opera.

Art. 12.

1. Le opere che l'Enel deve realizzare per l'allacciamento o la fornitura di energia per gli impianti previsti negli interventi di cui alla presente ordinanza assumono carattere prioritario, rispetto ad ogni altra iniziativa dell'ente, e dovranno essere realizzate in tempi compatibili con quelli previsti per l'entrata in esercizio degli impianti programmati.

Art. 13.

1. Gli automezzi che trasportano le tubazioni, i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni su specifica autorizzazione della competente prefettura della provincia in cui si realizza l'opera.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 14.

1. L'elencazione delle norme indicate all'art. 14 dell'ordinanza n. 2408 del 28 giugno 1995 è così sostituita e integrata:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo I articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20, titolo II, articoli da 22 a 80;

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, titolo VI articoli 331, 344;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo I da art. 1 a art. 35, titolo II articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 63, 64, 65, 66, 89, 90, 92, 105, 114, 115, 116, 119;

legge 10 febbraio 1962, n. 57, articoli 2 e 3;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, primo comma, secondo periodo,

legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4;

decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, art. 4, secondo comma, art. 5, primo e secondo comma, e art. 8;

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, articoli 3, 8, 9, 16, 18, 19;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 25, 45 e 46;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8;

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 9, 12, 13 e 14;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 6, 7, 10, 17, 18, 32, 116 come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e integrazioni, articoli 4, 5, 6, 7 e 9;

legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 5, comma 2, 6, 7, 13, 18, 24, 25, 30;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23, 26, 27;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, terzo comma, 32, 34 con le modifiche introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216;

testo unico sulle acque n. 1775 dell'11 dicembre 1933 - titolo I capo I articoli da 1 a 57 e titolo II articoli da 92 a 106;

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*, art. 7;

legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, articoli 1, 3, 4, 6, 11, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 34, 36, 37, 38, 39 e successive modificazioni e integrazioni;

norme regionali concernenti il piano regionale degli acquedotti.

2. In conseguenza delle deroghe di cui sopra il commissario potrà provvedere alla variazione temporanea delle concessioni statali e regionali in materia di determinazione ed assegnazione per l'utilizzo delle acque nella regione siciliana.

Art. 15.

1. Al fine di favorire ed accelerare iniziative unitarie di costruzione e gestione di impianti senza oneri per l'amministrazione a servizio di comprensori in cui sono maggiormente ricorrenti eventi siccitosi e per i quali la commissione tecnico scientifica esprime favorevolmente il proprio parere, nelle more del recepimento e della attuazione nella regione siciliana della legge n. 36 del 5 gennaio 1994 ed in particolare del disposto degli articoli 13 e seguenti relativi alle articolazioni delle tariffe, il commissario governativo, in deroga alle norme richiamate ed alle norme regionali e nazionali attinenti la finanza locale, per le convenzioni da stipularsi entro il 31 dicembre 1996, determina adeguati abbattimenti delle tariffe di fornitura ai gestori comunali in relazione ai costi medi ponderali di acqua potabile proveniente da fonti diverse (sorgenti, pozzi, ecc), ma comunque asservite al comprensorio cui l'impianto si riferisce, e fissa meccanismi di garanzia per il riconoscimento del debito nascente dalla fornitura di acqua ai gestori comunali e di controllo della qualità, quantità e regolarità della fornitura stessa.

Art. 16.

1. Per quanto non diversamente disposto con la presente ordinanza sono fatte salve le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 2408 del 28 giugno 1995.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti precedentemente adottati in forza delle disposizioni contenute nella citata ordinanza n. 2408 del 28 giugno 1995.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1996

Il Presidente: DINI

TABELLA A

ELENCO DELLE PRIORITA' PER INTERVENTI DA REALIZZARE ENTRO SETTEMBRE 1996

PRIORITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO MILIARDI L.	FINANZIAMENTO	STATO DEL PROGETTO
1	Collegamento dal F. Sosio - Verdura all'invaso Castello utilizzando parte dell'adduttore irriguo esistente e mezzi della Protezione Civile	08.00	Fondi Regionali Ass to LL PP.	Fattibilità
2	Rifacimento della bretella del "vecchio" Ancipa da Enna bassa a Capodarso	08.10	Fondi Regionali Ass.to LL.PP.	Fattibilità
3	Esecuzione della linea fanghi del potabilizzatore Olivo e opere sussidiarie.	01.10	Fondi Regionali Ass to LL.PP.	Progetto esecutivo
4	Adeguamento delle dighe Fanaco e Leone alle norme di cui alla circolare LL.PP. 1125/1986 e revisione ed ammodernamento delle apparecchiature installate nei rispettivi corpi diga	07.00	Fondi Regionali Ass to LL.PP.	Progetto esecutivo
5	Definizione funzionale dei sollevamenti Gammauta-Prizzi per il Fanaco	06.00	Già finanziato ai sensi della L. R 26/86	Progetto esecutivo
6	Esecuzione by-pass ai serbatoi di Caltanissetta ed impianti di sollevamento di Serradifalco per consentire il collegamento del Blufi con il Fanaco ed opere integrative	02.40	Fondi Regionali Ass to LL. PP.	Fattibilità
7	Rifacimento di alcuni tronchi dell'acquedotto Tre Sorgenti compresi tra progr 0.00 ed il partitore di Grotte.	04.00	Fondi Regionali Ass.to LL.PP.	Progetto esecutivo
8	Interventi di adeguamento, ripristino ed attivazione dei potabilizzatori di Turvoli, Ribera, Irosa, Ravanusa e Campobello di Licata	3.7	Fondi Regionali Ass to LL.PP.	Progetto esecutivo

TABELLA B

ELENCO DELLE PRIORITA' PER INTERVENTI DA REALIZZARE ENTRO SETTEMBRE1997

PRIORITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO MILIARDI L.	FINANZIAMENTO	STATO DEL PROGETTO
1	Potenziamento adduttrice acqua dissalata Gela - Licata e costruzione nuovo serbatoio S Leo	30,00	Inserito QCS 1995/99	Fattibilità
2	Acquedotto trapanese a servizio dei Comuni della fascia costiera (Marsala, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara,) alimentato a Nord dal dissalatore di Trapani e a Sud dal potabilizzatore di Garcia	30,00	Inserito QCS 1995/99	Fattibilità
3	Lavori di costruzione dell'acquedotto Alcamo-Partinico per il collegamento del dissalatore di Trapani all'acquedotto Jato e bretelle per i Comuni di Balestrato e Trappeto	25,50	Inserito QCS 1995/99	Fattibilità
4	Potenziamento dell'impianto di dissalazione e potabilizzazione dell'acqua di mare di Trapani 3° modulo.	19,14	Inserito QSC 1995/99	Progetto di massima

96A2306

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 27 marzo 1996.

Riconoscimento del corso di perfezionamento in pratica forense istituito presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101;

Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, in legge 22 gennaio 1934, n. 36;

Vista la delibera adottata dal consiglio di facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano nella seduta del 12 aprile 1995, su proposta del consiglio direttivo del corso di perfezionamento in pratica forense, con la quale si richiede il riconoscimento del corso stesso, ai fini della riduzione ad un anno del periodo biennale di iscrizione alla pratica forense presso uno studio professionale;

Letta la nota del 27 ottobre 1995 con la quale il Consiglio nazionale forense comunica di avere approvato il programma del corso con delibera del 7 settembre 1995;

Ritenuto che il corso ha indirizzo teorico-pratico ed il relativo programma è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101;

Considerato che la durata del corso è di un anno e per il contenuto del programma può tener luogo di un periodo di frequenza dello studio di un professionista di pari durata;

Fermo restando il completamento della pratica forense secondo le vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

È riconosciuto il corso istituito dal consiglio di facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano, nella seduta del 12 aprile 1995, ai fini della sostituzione della frequenza di uno studio professionale, per la durata di un anno, nell'ambito della pratica forense.

Roma, 27 marzo 1996

p. *Il Ministro:* MARRA

96A2308

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 aprile 1996.

Integrazione al decreto ministeriale 22 novembre 1994 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Piemonte».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1988 con il quale è stata riconosciuta l'indicazione geografica «Piemonte»;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute altre indicazioni geografiche per i vini da tavola prodotti nell'ambito della regione Piemonte;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 con il quale è stata consentita l'utilizzazione transitoria di altre indicazioni geografiche per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994 prodotti nell'ambito della regione Piemonte;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1994 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Piemonte» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Viste le domande presentate dagli interessati con le quali si chiede che venga consentita la possibilità per i vini da tavola ad indicazione geografica «Piemonte» o dichiarati con una delle indicazioni geografiche riconosciute in via definitiva od autorizzate in via transitoria, ai sensi dei decreti cui sopra si fa riferimento, provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 tuttora in fase di invecchiamento in legno e di affinamento in bottiglia, di rivendicare la denominazione di origine controllata «Piemonte»;

Ritenute fondate le predette richieste in quanto rispondenti a reali esigenze produttive e commerciali delle ditte interessate a condizione che i prodotti di cui trattasi provengano da una zona ricadente nell'ambito del territorio di produzione attualmente delimitato dall'art. 3 del suddetto disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Piemonte» ed abbiano i requisiti previsti dal detto disciplinare di produzione;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'integrazione del predetto decreto ministeriale 22 novembre 1994 relativamente alla possibilità di rivendicare la denominazione di origine controllata «Piemonte» per i vini da tavola ad indicazione geografica sopra individuati provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 tuttora in fase di invecchiamento e di affinamento;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

In deroga alle misure previste dal comma 2 dell'art. 1 e dell'art. 2 del decreto 22 novembre 1994 di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Piemonte» le ditte interessate possono rivendicare la denominazione di origine controllata «Piemonte» per i vini in fase di invecchiamento in legno e di affinamento in bottiglia provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 alle seguenti condizioni:

a) le uve utilizzate devono essere state denunciate come uve con l'indicazione geografica «Piemonte» o con altre indicazioni geografiche riconosciute in via definitiva o autorizzate in via transitoria per i prodotti ottenuti nell'ambito della regione Piemonte;

b) le uve di cui trattasi devono risultare essere state prodotte nell'ambito del territorio delimitato dall'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Piemonte», riconosciuta con decreto ministeriale 22 novembre 1994;

c) i quantitativi di vino di cui trattasi possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata «Piemonte» a decorrere dalla data di cui potranno utilizzare la denominazione di origine controllata «Piemonte» i prodotti della vendemmia 1995, purché i suddetti quantitativi siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico, come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondano ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 22 novembre 1994 di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Piemonte»;

d) i relativi quantitativi di vino devono essere denunciati all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la repressione frodi competente per territorio, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per gli opportuni controlli in merito alle quantità detenute ed ai requisiti posseduti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1996

Il dirigente: ADINOLFI

96A2315

DECRETO 2 aprile 1996.

Integrazione al decreto ministeriale 22 novembre 1994 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Monferrato».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute alcune indicazioni geografiche per i vini da tavola prodotti nell'ambito della regione Piemonte;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 con il quale è stata consentita l'utilizzazione transitoria di altre indicazioni geografiche per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994 prodotti nell'ambito della regione Piemonte;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1994 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Monferrato» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Viste le domande presentate dagli interessati con le quali si chiede che venga consentita la possibilità per i vini da tavola dichiarati con una delle indicazioni geografiche riconosciute in via definitiva od autorizzate in via transitoria, ai sensi dei decreti cui sopra si fa riferimento, provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 tuttora in fase di invecchiamento in legno e di affinamento in bottiglia, di rivendicare la denominazione di origine controllata «Monferrato»;

Ritenute fondate le predette richieste in quanto rispondenti a reali esigenze produttive e commerciali delle ditte interessate a condizione che i prodotti di cui trattasi provengano da una zona ricadente nell'ambito del territorio di produzione attualmente delimitato dall'art. 3 del suddetto disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Monferrato» ed abbiano i requisiti previsti dal detto disciplinare di produzione;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'integrazione del predetto decreto ministeriale 22 novembre 1994 relativamente alla possibilità di rivendicare la denominazione di origine controllata «Monferrato» per i vini da tavola ad indicazione geografica sopra individuati provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 tuttora in fase di invecchiamento e di affinamento;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

In deroga alle misure previste dal comma 2 dell'art. 1 e dell'art. 2 del decreto 22 novembre 1994 di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Monferrato» le ditte interessate possono rivendicare la denominazione di origine controllata «Monferrato» per i vini in fase di invecchiamento in legno e di affinamento in bottiglia provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 alle seguenti condizioni:

a) le uve utilizzate devono essere state denunciate come uve con una delle indicazioni geografiche riconosciute in via definitiva o autorizzate in via transitoria per i prodotti ottenuti nell'ambito del territorio ricadente nella zona di produzione delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Monferrato» approvato con decreto ministeriale 22 novembre 1994;

b) le uve di cui trattasi devono risultare essere state prodotte nell'ambito del territorio delimitato dall'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Monferrato», riconosciuta con decreto ministeriale 22 novembre 1994;

c) i quantitativi di vino di cui trattasi possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata «Monferrato» a decorrere dalla data di cui potranno utilizzare la denominazione di origine controllata «Monferrato» i prodotti della vendemmia 1995, purché i suddetti quantitativi siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico, come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondano ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 22 novembre 1994 di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Monferrato»;

d) i relativi quantitativi di vino devono essere denunciati all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la repressione frodi competente per territorio, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per gli opportuni controlli in merito alle quantità detenute ed ai requisiti posseduti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1996

Il dirigente: ADINOLFI

96A2316

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 marzo 1996.

Finanziamento del progetto presentato dalla regione Emilia-Romagna per la realizzazione di interventi per i comprensori dell'Appennino emiliano-romagnolo di cui all'art. 2, comma 9-*bis*, della legge 19 luglio 1993, n. 236.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, comma 9-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236, che prevede per i comprensori dell'Appennino interessati a gravi crisi aziendali nei settori della trasformazione dei prodotti zootecnici, della forestazione e dell'agricoltura, il riconoscimento alle regioni Emilia-Romagna e Toscana di finanziamenti non superiori a tre miliardi di lire per ciascuna delle due regioni, a fronte di programmi presentati dalle regioni medesime volti alla reindustrializzazione ed allo sviluppo economico ed occupazionale dei comprensori di cui sopra;

Vista la delibera della giunta della regione Emilia-Romagna n. 4387 del 14 settembre 1993, relativa all'approvazione del programma di interventi per i comprensori dell'Appennino interessati a gravi crisi aziendali;

Considerati i contenuti del programma di interventi di cui al capoverso precedente;

Vista la nota dell'ufficio centrale O.F.P.L. del 19 gennaio 1994;

Visti i contenuti del verbale del 17 gennaio 1994 relativo alla riunione dell'unità di crisi per le emergenze occupazionali;

Vista la delibera della giunta della regione Emilia-Romagna n. 2874 del 28 giugno 1994 relativa all'integrazione del programma regionale di interventi per i comprensori dell'Appennino emiliano-romagnolo;

Considerati i contenuti del programma di cui al capoverso precedente che si articola in due sottoprogrammi;

Considerati i contenuti del sottoprogramma 1 «Interventi a sostegno dell'occupazione nel comprensorio dell'Alto Appennino Reggiano» per un importo di 2,2 mld. lire;

Considerati i contenuti del sottoprogramma 2 «Interventi a sostegno dell'occupazione nel settore forestale» per un importo di 800 mil. lire;

Visto lo studio dell'agenzia per l'impiego dell'Emilia-Romagna sulle ricadute occupazionali del programma di interventi per i comprensori dell'Appennino emiliano-romagnolo;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuto alla regione Emilia-Romagna un finanziamento pari a 3 mld. lire per la realizzazione del progetto di interventi per i comprensori dell'Appennino emiliano-romagnolo, articolato come in premessa.

Art. 2.

Il contributo relativo al subprogetto 1 pari a 2,2 mld. lire verrà erogato alla regione Emilia-Romagna a seguito dell'espletamento da parte della regione medesima delle procedure relative all'individuazione dei beneficiari e delle modalità di concessione.

Art. 3.

Il contributo relativo al subprogetto 2, nella misura di 800 mil. lire verrà erogato a seguito dell'approvazione da parte della regione Emilia-Romagna dei progetti esecutivi degli enti delegati in materia forestale.

Roma, 8 marzo 1996

Il Ministro: TREU

96A2317

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 dicembre 1995.

Criteri, indirizzi e procedure per la regolamentazione degli interventi previsti all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle funzioni in materia di interventi nelle aree economicamente depresse dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle funzioni in materia di interventi nelle aree economicamente depresse dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della citata legge n. 488 del 1992;

Visto in particolare l'art. 6 del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, che, al comma 1 individua nei contratti di programma relativi a progetti e centri di ricerca, nelle intese di programma con gli enti pubblici di ricerca, nel potenziamento della rete consortile di ricerca e delle strutture edilizie universitarie meridionali, nei parchi scientifici e tecnologici, negli altri progetti compresi nell'azione organica 2 e nei progetti pilota e di formazione, le funzioni trasferite al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e che al comma 2, stabilisce che il Ministero dell'universitàe della ricerca scientifica e tecnologica, per l'esercizio delle funzioni ad esso trasferite, possa attivare gli strumenti previsti dalla legislazione nazionale in materia di ricerca applicata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che nell'ambito della devoluzione delle funzioni del soppresso CIPI attribuisce al CIPE la funzione di emanare disposizioni per la concessione di agevolazioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 415 del 1992;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante disposizioni per accelerare le agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno ed in particolare l'art. 6 recante disposizioni in materia di agevolazione alle attività di ricerca;

Vista la propria deliberazione del 20 novembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1996, che disciplina le diverse forme di programmazione negoziata (intese, accordi, contratti e patti), di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 32 del 1995, ed alla propria deliberazione del 10 maggio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1995, riguardante la regolamentazione dell'istituto del «patto territoriale»;

Visto in particolare il punto 5 della predetta deliberazione del 20 novembre 1995, che rinvia a successiva deliberazione la disciplina degli strumenti inerenti le funzioni trasferite al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'attuazione della politica di intervento nel settore della ricerca nelle aree economicamente depresse, ai sensi dell'art. 6 del richiamato decreto legislativo n. 96 del 1993, e successive integrazioni;

Viste le odierne determinazioni assunte da questo Comitato in materia di concessione delle agevolazioni previste al citato art. 6, comma 5, del citato decreto-legge n. 32 del 1995, per i progetti e centri di ricerca non inclusi in contratti di programma;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuto di Stato alla ricerca e sviluppo pubblicata nella G.U.C.E. n. C 83 dell'11 aprile 1986;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuto di Stato a favore delle piccole e medie imprese del 20 maggio 1992, pubblicata nella G.U.C.E. n. C 213 del 19 agosto 1992;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 1° marzo 1995, relativo al regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Valutata la necessità, nel settore della ricerca, dell'istruzione superiore ed alta formazione, di coordinare interventi già attivati con quelli da attuare nelle aree depresse allo scopo di integrarli nella programmazione della ricerca;

Ritenuto di adottare una regolamentazione flessibile onde consentire il più largo ed efficace utilizzo degli strumenti previsti al citato art. 6 del decreto legislativo n. 96 del 1993, anche in funzione delle normative comunitarie per i procedimenti di cofinanziamento;

Udita la proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

1. FINALITÀ ED AREE DI APPLICAZIONE.

1.1. Le funzioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 1993, relative ai contratti di programma inerenti la ricerca, alle intese con enti pubblici di ricerca, alla rete dei consorzi di ricerca, all'edilizia universitaria, ai parchi scientifici e tecnologici, ai progetti pilota, di formazione e di ricerca, trasferite al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, sono finalizzate a realizzare nelle aree depresse, anche utilizzando il concorso finanziario dell'Unione europea, gli interventi ordinari volti al sostegno ed allo sviluppo del settore della ricerca, in armonia con gli indirizzi strategici definiti con il piano triennale della ricerca elaborato ai sensi della legge n. 168 del 1989.

1.2. Le aree interessate dagli interventi di cui alla presente delibera sono quelle individuate, o che saranno individuate, dalla Commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5*b*, nonché quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato di Roma.

Per quanto attiene all'uso integrato dei fondi strutturali nelle aree indicate, il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede a coordinare i relativi programmi con le autorità competenti per gli obiettivi 3, 4 e 5*a*.

2. STRUMENTI ATTUATIVI.

2.1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alla specificità delle proprie competenze in materia di ricerca scientifica e tecnologica e dell'istruzione universitaria, per dare attuazione alle iniziative di cui al precedente punto 1, può avvalersi, oltreché degli strumenti di «programmazione negoziata» (intese, accordi, contratti, patti) previsti dalla delibera CIPE del 20 novembre 1995, anche degli appositi specifici strumenti oggetto della presente deliberazione.

3. PIANI DI POTENZIAMENTO DELLE RETI DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA.

3.1. *Obiettivi.*

I piani per il potenziamento delle reti di ricerca scientifica e tecnologica concordati tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e soggetti pubblici e privati, consistono in una pluralità di iniziative coordinate e finalizzate a promuovere lo sviluppo del sistema della ricerca sul territorio. Tali piani possono riguardare una o più delle seguenti tipologie di iniziative:

Rete consortile di ricerca: per la realizzazione di interventi volti a promuovere e ad assicurare l'evoluzione scientifica e tecnologica delle strutture consortili di ricerca, con particolare riferimento a quelle dell'ex progetto speciale 35, affinché le stesse siano in grado di assolvere, attraverso il mantenimento di una costante capacità concorrenziale da realizzarsi anche sul piano internazionale, alle funzioni di supporto al sistema socio-economico del territorio in cui operano;

Parchi scientifici e tecnologici: per la realizzazione di interventi per il potenziamento, nel contesto dei parchi stessi, del sistema dei servizi innovativi e di elevata qualificazione necessari per ampliare conoscenze, produrre tecnologie, sviluppare applicazioni tecnologiche e per favorirne l'acquisizione e l'utilizzo nel settore produttivo, specie in quello delle piccole e medie imprese;

Progetti pilota: per la realizzazione di interventi dimostrativi e sperimentali finalizzati all'impiego dei risultati della ricerca in applicazioni di mercato e all'utilizzo diffuso di strumenti evoluti e tecnologicamente innovativi atti a soddisfare le esigenze derivanti dai processi di innovazione sociale;

Progetti di formazione: per la realizzazione di interventi rivolti alla formazione iniziale e continua per conseguire l'alta qualificazione professionale delle risorse destinate ad operare nei settori della ricerca e dello sviluppo, nonché alla individuazione e promozione delle nuove figure professionali, anche in relazione all'utilizzo diffuso delle nuove tecnologie, con l'obiettivo di favorire la mobilità nell'ambito del sistema economico e la realizzazione di nuova imprenditorialità;

Progetti di ricerca: per la realizzazione di interventi costituiti da una pluralità di azioni sviluppate da imprese, enti pubblici di ricerca, università, e volti al conseguimento, anche attraverso integrazione e trasferimento di tecnologie innovative, di obiettivi prioritari per lo sviluppo scientifico e tecnologico di settori rilevanti per il sistema economico territoriale.

Il conseguimento degli obiettivi del piano può realizzarsi attraverso interventi ed azioni integrati e coordinati interessanti le tipologie di iniziative più rispondenti al raggiungimento degli obiettivi stessi.

I piani, oltre a promuovere la collaborazione tra soggetti della ricerca e del sistema produttivo operanti nelle diverse regioni delle aree depresse, sono volti a favorire il potenziamento di rapporti stabili con soggetti ad elevata qualificazione operanti al di fuori di tali aree, anche a livello comunitario ed internazionale.

In particolare, i piani mirano a creare le condizioni, oltreché per la diffusione dell'innovazione dei servizi ad elevata qualificazione, anche per l'avvio di nuova imprenditorialità caratterizzata da competitività a livello nazionale ed internazionale, per il consolidamento dell'occupazione attraverso la qualificazione di competenze, nonché per la promozione dell'occupazione giovanile nei settori della produzione e dei servizi.

3.2. *Procedura attuativa.*

a) Fase di proposta.

Tale fase consiste nell'acquisizione da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di una proposta di piano formulata da uno o più soggetti promotori, contenente i seguenti elementi:

i soggetti promotori;

l'oggetto del piano e la sua armonizzazione con gli obiettivi del piano triennale di sviluppo della ricerca *ex lege* n. 168 del 1989;

la rilevanza tecnologica e la valenza territoriale nel generale contesto nazionale ed internazionale;

gli obiettivi;

le ricadute socio-economiche;

l'individuazione delle iniziative e dei sottostanti interventi in cui si articola il piano;

l'individuazione dei rispettivi soggetti attuatori, con l'indicazione dei principali soggetti interessati a partecipare ai singoli interventi;

la durata del piano, non superiore a sessanta mesi, e l'ipotesi di piano temporale delle iniziative e degli interventi previsti, tenendo conto che le singole azioni in cui si articoleranno gli interventi non potranno comunque superare i trentasei mesi;

i soggetti utilizzatori e/o gestori dei risultati e delle realizzazioni;

i soggetti pubblici proprietari dei risultati e delle realizzazioni;

il piano finanziario di massima, l'importo complessivo degli interventi pubblici richiesti per l'attuazione del piano, la possibilità di cofinanziamento dell'Unione europea;

le modalità per stabilire, nell'ambito degli interventi o, al di fuori di essi, rapporti organici di attività con strutture di ricerca e/o produttive appartenenti ad imprese operanti nel settore, anche a livello comunitario e internazionale.

b) Fase di valutazione della proposta e di definizione del piano.

La fase consiste nell'istruttoria effettuata dal Ministero, anche con attività in contraddittorio con i soggetti promotori, e nella definizione del piano. La fase si conclude entro sei mesi dalla presentazione della proposta con l'acquisizione del parere del comitato tecnico scientifico, di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 104 del 1995, con le relative determinazioni ministeriali e, in caso positivo, con l'inoltro al CIPE per l'approvazione. L'istruttoria è finalizzata ad accertare, in termini globali, la validità tecnico-scientifica ed economica, anche in relazione al processo di innovazione del sistema produttivo nazionale, la rilevanza tecnologica, la valenza territoriale e le ricadute socio-economiche, l'ammissibilità e l'adeguatezza delle iniziative e dei sottostanti interventi, nonché la rispondenza dei mezzi finanziari previsti in relazione alle finalità ed agli obiettivi da raggiungere.

Il piano definito, oltre all'aggiornamento degli elementi contenuti nella proposta, deve specificare altresì:

la definizione dei soggetti attuatori e/o le metodologie per la loro selezione, ove non totalmente definiti;

la definizione dei soggetti sperimentatori, ove da prevedere;

l'articolazione del piano per iniziative, interventi, azioni con individuazione degli strumenti attuativi e rispettivo piano finanziario;

le modalità di cofinanziamento dell'Unione europea, anche a valere su fondi regionali;

la partecipazione della ricerca pubblica (Università ed enti pubblici di ricerca) e di quella privata;

le opportune flessibilità da mantenere nella fase attuativa e gestionale, per consentire gli adeguamenti necessari al conseguimento degli obiettivi generali.

Fase di approvazione.

La fase consiste nell'esame e nell'approvazione da parte ·i CIPE della proposta di piano inoltrata dal Ministero ·ll'università e della ricerca scientifica e tecnologica a .lere sui fondi assegnati al Ministero stesso secondo le odalità previste al successivo punto 7.5 della presente ·liberazione

Fase di attuazione.

La fase consiste nella trasmissione al Ministero ·ll'università e della ricerca scientifica e tecnologica da ırte dei soggetti promotori, entro trenta giorni dalla ıta di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della ·libera di approvazione da parte del CIPE, della oposta di Programma operativo delle iniziative, volto a finire, anche:

la pianificazione degli obiettivi, dei risultati, delle ɔcre da realizzare;

i relativi soggetti attuatori;

i criteri e le modalità di scelta dei soggetti ırtecipanti;

gli strumenti da adottare;

il programma temporale di realizzazione delle tività, che comunque non dovranno superare i trentasei esi per ciascuna azione;

i relativi finanziamenti nazionali e comunitari.

L'attività istruttoria per la definizione del programma ɔerativo viene effettuata dal Ministero in contraddittoɔ con i soggetti promotori entro quattro mesi dalla data pubblicazione della suddetta delibera di approvazione e rmina con il parere del menzionato comitato tecnico ıentifico. Il programma operativo forma oggetto di ɔposito decreto ministeriale.

Fase di gestione.

La fase consiste nell'attivazione delle singole azioni ılizzando gli strumenti attuativi indicati nel programma ɔerativo, nel rispetto della pianificazione temporale finita e secondo le modalità e le procedure proprie dei ıgoli strumenti e comunque la prima delle azioni eviste sara attivata non oltre quattro mesi dalla data di genza del decreto di cui alla fase precedente.

Eventuali variazioni rilevanti che dovessero rendersi ɔportune nel corso della presente fase e che, comunque, ɔn comportino modifiche sostanziali al piano approvato ıl CIPE, possono essere autorizzate dal Ministero ll'università e della ricerca scientifica e tecnologica, evia acquisizione del parere dell'apposito comitato cnico scientifico. Le variazioni che comportino modifie sostanziali al citato piano sono invece assoggettate ıa procedura prevista per l'approvazione dello stesso.

Le verifiche sull'avanzamento delle attività e sul nseguimento dei risultati previsti dalle singole azioni ngono effettuate nel rispetto delle modalità e delle ocedure previste dai rispettivi strumenti attuativi ilizzati.

Le erogazioni avvengono comunque sulla base del conseguimento dei risultati intermedi e finali previsti, salvo eventuali anticipazioni.

Inoltre, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, secondo cadenze temporali predeterminate effettua valutazioni sullo stato di attuazione dell'intero piano e delle iniziative, interventi ed azioni in cui lo stesso si articola, anche utilizzando sistemi di monitoraggio e di verifica sulle ricadute socioeconomiche. Il Ministro riferisce annualmente al CIPE sull'attuazione del piano.

4. PIANI DI POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE EDILIZIE UNIVERSITARIE

4.1. *Obiettivi.*

I piani per il potenziamento delle strutture edilizie universitarie consistono in una pluralità di iniziative coordinate, concordate tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed una o più università, eventualmente con l'apporto di enti locali, finalizzate al potenziamento, anche qualitativo, dei servizi nei settori della didattica e della ricerca negli atenei, da realizzarsi, tra l'altro, attraverso la riqualificazione e la rifunzionalizzazione del patrimonio storico, scientifico e culturale delle università proponenti, anche mediante utilizzo di sistemi tecnologici ed informatici innovativi e con l'obiettivo di favorire l'interazione e la collaborazione tra studenti e personale docente.

4.2 *Procedura attuativa.*

a) Fase di proposta.

Tale fase consiste nell'acquisizione da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di una proposta di piano formulata da una o più università promotrici, contenente i seguenti elementi:

le università promotrici;

l'oggetto del piano e la sua armonizzazione con gli obiettivi del piano triennale di sviluppo delle università e di quello della ricerca, previsti dalla legge n. 168 del 1989;

gli obiettivi;

le ricadute culturali e socio-economiche;

i settori specifici del patrimonio universitario interessati dalle iniziative del piano e relative motivazioni;

la descrizione degli interventi in campo edilizio finalizzati alla rifunzionalizzazione ed al pieno utilizzo del patrimonio universitario e loro specificità;

le modalità di coinvolgimento degli studenti;

le ricadute sui servizi a supporto delle attività didattiche e di ricerca, anche in riferimento ai processi di formazione nei settori della comunicazione e della «Società dell'informazione»;

l'individuazione delle iniziative e dei sottostanti interventi in cui si articola il piano;

l'individuazione dei rispettivi soggetti attuatori, con l'indicazione dei principali soggetti interessati a partecipare ai singoli interventi;

la durata del piano, non superiore a quarantotto mesi, e l'ipotesi di piano temporale delle iniziative e degli interventi previsti tenendo conto che le singole azioni in cui si articoleranno gli interventi non potranno comunque superare i trentasei mesi;

i soggetti utilizzatori e/o gestori dei risultati e delle realizzazioni;

i soggetti pubblici proprietari dei risultati e delle realizzazioni;

il piano finanziario di massima, l'importo complessivo degli interventi pubblici richiesti per l'attuazione del piano, la possibilità di cofinanziamento dell'Unione europea.

b) Fase di valutazione della proposta e di definizione del piano.

La fase consiste nell'istruttoria effettuata dal Ministero, anche con attività in contraddittorio con le università promotrici, e nella definizione del piano. La fase si conclude, entro quattro mesi dalla presentazione della proposta, con l'acquisizione del parere del comitato tecnico scientifico ex art. 6, comma 2, legge n. 104 del 1995, con le relative determinazioni ministeriali e, in caso positivo, con l'inoltro al CIPE per l'approvazione. L'istruttoria è finalizzata ad accertare in termini globali la validità tecnico-scientifica, culturale, formativa ed economica, la valenza territoriale e le ricadute socio-economiche, l'ammissibilità e l'adeguatezza delle iniziative e dei sottostanti interventi, nonché la rispondenza dei mezzi finanziari previsti in relazione alle finalità ed agli obiettivi da raggiungere.

Il piano definito, oltre all'aggiornamento degli elementi contenuti nella proposta, dovrà specificare altresì:

la definizione dei soggetti attuatori e/o le metodologie, per la loro selezione, ove non totalmente definiti;

l'articolazione del piano per iniziative, interventi, azioni con individuazione degli strumenti attuativi e del rispettivo piano finanziario;

le modalità previste per attuare l'interazione e la collaborazione tra studenti e personale docente nelle attività realizzative;

le specifiche attività di ricerca finalizzate all'innovazione dei servizi nel settore della didattica e della ricerca;

le modalità di cofinanziamento dell'Unione europea, anche a valere su fondi regionali;

la partecipazione della ricerca pubblica (università ed enti pubblici di ricerca) ed il coinvolgimento di quella privata;

le opportune flessibilità da mantenere nella fase attuativa e gestionale, per consentire gli adeguamenti necessari al conseguimento degli obiettivi generali.

c) Fase di approvazione.

La fase consiste nell'esame e nell'approvazione da parte del CIPE della proposta di piano inoltrata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a valere sui fondi assegnati al Ministero stesso secondo le modalità previste al successivo punto 7.5. della presente deliberazione.

d) Fase di attuazione.

La fase consiste nella trasmissione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da parte delle università promotrici, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera di approvazione da parte del CIPE, della proposta di programma operativo delle iniziative, volto a definire, anche:

la pianificazione degli obiettivi, dei risultati, delle opere da realizzare;

i relativi soggetti attuatori;

i criteri e le modalità di scelta dei soggetti partecipanti;

gli strumenti da adottare;

il programma temporale di realizzazione delle attività, che comunque non dovranno superare i trentasei mesi per ciascuna azione;

i relativi finanziamenti nazionali e comunitari.

L'attività istruttoria per la definizione del programma operativo viene effettuata dal Ministero in contraddittorio con le università promotrici entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della suddetta delibera di approvazione e termina con il parere del menzionato comitato tecnico scientifico. Il programma operativo forma oggetto di apposito decreto ministeriale.

e) Fase di gestione.

La fase consiste nell'attivazione delle singole azioni utilizzando gli strumenti attuativi indicati nel programma operativo, nel rispetto della pianificazione temporale definita e secondo le modalità e le procedure proprie dei singoli strumenti. Il Ministero provvede ad attivare le procedure inerenti almeno la prima delle azioni previste non oltre quattro mesi dalla data di vigenza del decreto di cui alla fase precedente.

Eventuali variazioni rilevanti che, dovessero rendersi opportune nel corso della presente fase e che, comunque, non comportino modifiche sostanziali al piano approvato dal CIPE, possono essere autorizzate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa acquisizione del parere dell'apposito comitato tecnico scientifico. Le variazioni che comportino modifiche sostanziali al citato piano sono invece assoggettate alla procedura prevista per l'approvazione dello stesso.

Le verifiche sull'avanzamento delle attività e sul conseguimento dei risultati previsti dalle singole azioni vengono effettuate nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dai rispettivi strumenti attuativi utilizzati.

Le erogazioni avvengono comunque sulla base del)nseguimento dei risultati intermedi e finali previsti, lvo eventuali anticipazioni.

Inoltre, il Ministero dell'università e della ricerca ientifica e tecnologica, secondo cadenze temporali edeterminate, effettua valutazioni sullo stato di tuazione dell'intero piano e delle iniziative, interventi ed ioni in cui lo stesso si articola, anche utilizzando sistemi monitoraggio e di verifica sulle ricadute socio-onomiche. Il Ministro riferisce annualmente al CIPE ill'attuazione del piano.

CONTRATTI DI PROGRAMMA RELATIVI AI CENTRI ED AI PROGETTI DI RICERCA.

5.1. *Obiettivi.*

Il contratto di programma è il contratto stipulato tra il linistero dell'università e della ricerca scientifica e cnologica ed una grande impresa o un gruppo o un)nsorzio di medie e piccole imprese per l'attuazione di u interventi integrati finalizzati a promuovere, anche ediante la realizzazione ed il riorientamento di centri di cerca, la ricerca industriale di base ed applicata per le cessità di sviluppo del processo di innovazione dei)ggetti proponenti. Il contratto dovrà prevedere terventi per realizzare opportune attività di formazione l elevata qualificazione professionale, nonché potrà oporre interventi correlati per la valorizzazione dei ocessi connessi all'utilizzo diffuso dei risultati della cerca e dell'innovazione tecnologica. Obiettivo del)ntratto è anche la salvaguardia dei livelli occupazionali istenti e la creazione delle condizioni per occupazione ıalificata aggiuntiva, rivolta prioritariamente ai giovani cercatori e tecnici.

5.2. *Procedure attuative.*

) Fase di proposta.

Tale fase consiste nell'acquisizione da parte del linistero dell'università e della ricerca scientifica e cnologica di una domanda di contratto e della proposta l relativo programma operativo che dovrà evidenziare i guenti elementi:

il soggetto promotore;

l'oggetto dell'iniziativa e la sua armonizzazione con i indirizzi del piano triennale di sviluppo della ricerca *ex ge* n. 168 del 1989;

il settore dell'iniziativa e l'andamento di mercato di le settore;

la redditività dell'iniziativa;

le ricadute occupazionali dirette ed indotte;

l'eventuale coinvolgimento nelle attività contrattuali strutture, pubbliche o private, di ricerca e produttive eranti nelle aree obiettivi 1, 2 e 5b;

la descrizione dei singoli interventi da realizzare ed i)llegamenti tra gli stessi;

il soggetto stipulante, ove diverso da quello promotore;

gli eventuali soggetti attuatori dei singoli interventi;

il programma temporale di realizzazione dell'iniziativa articolato, nei singoli interventi;

il piano finanziario di massima, l'importo complessivo degli interventi pubblici richiesti per l'attuazione dell'iniziativa, la possibilità di cofinanziamento dell'Unione europea;

le modalità per stabilire, nell'ambito degli interventi o al di fuori di essi, rapporti organici di attività con altre strutture di ricerca e/o produttive appartenenti allo stesso gruppo o consorzio ovvero ad altre imprese operanti nel settore, anche a livello comunitario e internazionale.

Il contratto deve avere una durata massima di quarantotto mesi, i singoli interventi devono prevedere una durata non superiore ai trentasei mesi.

Le tipologie dei singoli interventi ammissibili e le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base dei costi ammissibili ed espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN), ovvero in equivalente sovvenzione lordo (ESL), sono quelle previste nella deliberazione CIPE del 29 dicembre 1995 riguardante le direttive per la concessione delle agevolazioni previste all'art. 6, comma 5, della legge n. 104 del 1995 per progetti e centri di ricerca

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il Ministero verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti di validità dell'iniziativa, i requisiti essenziali di imprenditorialità e di capacità finanziaria del soggetto promotore o attuatore, della sua idoneità a condurre a buon fine l'iniziativa stessa e comunica, nel caso di valutazione positiva, l'ammissibilità alla successiva fase istruttoria.

b) Fase di valutazione e definizione del contratto.

La fase inizia con la valutazione in termini globali della validità tecnico-scientifica dell'iniziativa articolata nei singoli interventi, dell'adeguatezza dei mezzi finanziari previsti, dei ritorni in termini economici per l'azienda, nonché delle ricadute socio-economiche sul territorio. Viene valutato, tra l'altro, il grado di innovatività e la rilevanza tecnologica dell'iniziativa con riferimento agli obiettivi previsti dai singoli interventi; la rispondenza delle metodologie proposte rispetto allo stato attuale del settore; la capacità tecnologica ed organizzativa del promotore; l'esperienza e know-how dei soggetti attuatori e/o partecipanti; la capacità di industrializzazione e quella di diffusione dei risultati, nonché il relativo livello di rischio all'industrializzazione stessa. In questa fase, il Ministero, richiede al promotore una specifica programmazione finanziaria complessiva ed annuale a totale copertura degli investimenti previsti e può concordare con lo stesso eventuali variazioni alla proposta di programma operativo presentato.

Sulla base della valutazione effettuata, si provvede, in contraddittorio con il promotore, a definire il programma operativo che, ad integrazione e modifica degli elementi di cui alla precedente fase, deve prevedere:

il soggetto stipulante;

l'oggetto del contratto, la descrizione dettagliata del piano progettuale, le ricadute occupazionali dirette ed indotte dell'iniziativa;

la durata di contratto e la definizione delle reciproche obbligazioni;

i soggetti attuatori e/o partecipanti;

l'articolazione del contratto in interventi con i rispettivi piani finanziari;

i tempi di realizzazione dell'intera iniziativa e dei singoli interventi;

l'entità delle agevolazioni finanziarie calcolate in equivalente sovvenzione netto (ESN) e/o in equivalente sovvenzione lordo (ESL);

le modalità di cofinanziamento comunitario, anche a valere sui fondi regionali;

le opportune flessibilità da mantenere nella fase attuativa e gestionale, per consentire gli adeguamenti necessari al conseguimento degli obiettivi generali.

Il programma operativo viene sottoposto al parere del comitato tecnico scientifico ex art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 1995. Entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta, il programma operativo, come sopra definito, e corredato dallo schema di contratto, viene trasmesso al CIPE per l'approvazione.

Fase di approvazione.

La fase consiste nell'esame e nell'approvazione da parte del CIPE della proposta di contratto inoltrata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sui fondi assegnati al Ministero stesso secondo le modalità previste al successivo punto 7.5 della presente deliberazione.

Fase di stipula e di attuazione del contratto.

A seguito dell'approvazione da parte del CIPE del contratto, il Ministero procede alla stipula dello stesso e la contestuale attivazione delle procedure attuative inerenti il primo intervento previsto. Per i successivi interventi, il Ministero provvederà, nel rispetto del programma temporale previsto, all'attivazione delle relative procedure su richiesta del contraente, da inoltrarsi almeno sei mesi prima della data di avvio delle attività.

Le erogazioni delle quote di contributo, compresa la quota a titolo di anticipazione, vengono effettuate dal Ministero con le modalità previste all'art. 5, lettera f), della deliberazione CIPE del 29 dicembre 1995 riguardante le direttive per la concessione delle agevolazioni per i soggetti e centri di ricerca non inseriti in contratti di programma.

Sull'attuazione delle attività il Ministero dispone in qualsiasi momento accertamenti mediante apposite commissioni di assistenza tecnica, di verifica dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti. Le erogazioni avverranno sulla base del conseguimento dei risultati intermedi e finali previsti dai progetti, salvo eventuali anticipazioni.

Eventuali variazioni rilevanti, che comunque non comportino modifiche sostanziali al contratto potranno essere autorizzate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica previa acquisizione del parere del menzionato comitato tecnico scientifico. Le variazioni che comportino modifiche sostanziali sono invece assoggettate alla procedura prevista per l'approvazione del contratto stesso.

Le verifiche sull'avanzamento delle attività e sul conseguimento dei risultati previsti dai singoli interventi vengono effettuate nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dai provvedimenti di concessione, anche utilizzando sistemi di monitoraggio e di verifica sulle ricadute socio-economiche. Il Ministro riferisce annualmente al CIPE sull'attuazione del contratto.

6. INTESE DI PROGRAMMA CON GLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA.

6.1. *Obiettivi.*

Le intese di programma con gli enti pubblici di ricerca sono inziative coordinate volte prioritariamente ad obiettivi infrastrutturali, tecnologici, formativi, atti ad affrontare problematiche definite ed omogenee di aree e settori rilevanti, individuate in armonia con gli indirizzi del piano triennale di sviluppo della ricerca *ex-lege* n. 168 del 1989, e concordate tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e gli enti pubblici di ricerca.

L'ente di ricerca promotore è responsabile dell'attuazione e procede alla realizzazione degli interventi previsti in proprio e in partecipazione con altri soggetti pubblici e privati, secondo la normativa ed i regolamenti dell'ente stesso.

Al fine di favorire la realizzazione di soluzioni intersettoriali ed interdisciplinari, attraverso l'integrazione delle tre reti di ricerca (enti di ricerca, università, imprese), e la più larga utilizzazione e diffusione dei risultati delle ricerche, l'Ente proponente può promuovere, altresì, ulteriori apporti di qualsiasi natura di soggetti pubblici e privati interessati agli obiettivi dell'intesa.

6.2. *Procedure attuative.*

a) Fase di proposta.

Tale fase consiste nell'acquisizione da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di una proposta di intesa formulata da un ente pubblico di ricerca, contenente i seguenti elementi:

i soggetti pubblici e privati coinvolti nell'intesa;

l'oggetto dell'intesa e la sua armonizzazione con gli indirizzi del piano triennale di sviluppo della ricerca *ex-lege* n. 168 del 1989;

la rilevanza tecnologica e la valenza territoriale, nel generale contesto nazionale ed internazionale;

gli obiettivi;

le ricadute socio-economiche;

l'individuazione dei singoli interventi costituenti l'intesa;

la durata dell'intesa, non superiore a quarantotto mesi, e l'ipotesi di piano temporale degli interventi previsti, che non potranno comunque superare i trentasei mesi ciascuno;

l'entità delle risorse occorrenti e le quote di partecipazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'ente di ricerca;

la possibilità di eventuali apporti, di qualsiasi natura, forniti dai soggetti pubblici e privati coinvolti nell'intesa dall'ente di ricerca proponente;

la possibilità di cofinanziamento comunitario;

i soggetti utilizzatori e/o gestori delle opere di infrastrutturazione e/o dei risultati delle ricerche, con la particolare evidenziazione delle dotazioni infrastrutturali di carattere collettivo;

gli adempimenti attuativi previsti per la realizzazione dell'intesa.

b) Fase di valutazione della proposta e di definizione dell'intesa.

La fase consiste nell'istruttoria effettuata dal Ministero, anche con attività in contraddittorio con l'ente proponente, e nella definizione dell'intesa. La fase si conclude entro quattro mesi dalla presentazione della proposta con l'acquisizione del parere del comitato tecnico scientifico ex art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 1995, con le relative determinazioni ministeriali e, in caso positivo, con l'inoltro al CIPE per l'approvazione. L'istruttoria è finalizzata ad accertare la validità tecnico-scientifica ed economica dell'intesa, la rilevanza tecnologica, la valenza territoriale, le ricadute socio-economiche e l'entità delle risorse pubbliche da impegnare, in relazione agli obiettivi da raggiungere.

Oltre all'aggiornamento degli elementi contenuti nella proposta, l'intesa così definita specifica altresì:

la individuazione degli interventi che l'ente intende realizzare in proprio e in partecipazione;

la definizione degli eventuali soggetti partecipanti e le metodologie per la loro selezione;

la definizione dei soggetti sperimentatori, ove da prevedere;

il piano finanziario dell'intesa articolato per interventi;

le modalità di cofinanziamento da parte dell'Unione europea, anche a valere su fondi regionali;

le opportune flessibilità da mantenere nella fase attuativa e gestionale, per consentire gli adeguamenti necessari al conseguimento degli obiettivi generali.

c) Fase di approvazione.

La fase consiste nell'esame e nell'approvazione da parte del CIPE della proposta di intesa inoltrata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sui fondi assegnati al Ministero stesso secondo le modalità previste al successivo punto 7.5. della presente deliberazione.

d) Fase di attuazione.

La fase consiste nella trasmissione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da parte dell'ente promotore, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera di approvazione da parte del CIPE, della proposta di programma operativo volto a definire anche:

la pianificazione degli obiettivi, dei risultati, delle opere da realizzare;

i criteri e le modalità di scelta dei soggetti partecipanti;

il programma temporale di realizzazione delle attività, che comunque non dovranno superare i trentasei mesi per ciascun intervento;

i finanziamenti nazionali e comunitari.

L'attività istruttoria, per la definizione del programma operativo viene effettuata dal Ministero in contraddittorio con l'ente proponente e termina, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera CIPE di approvazione, con la presentazione al menzionato comitato tecnico scientifico per l'acquisizione del relativo parere. La successiva stipula della convenzione attuativa comporta il contemporaneo avvio delle attività relative al primo degli interventi previsti, nel rispetto della pianificazione temporale definita e secondo le modalità previste nel programma operativo.

Eventuali variazioni rilevanti che dovessero rendersi opportune nel corso della presente fase e che, comunque, non comportino modifiche sostanziali all'intesa possono essere autorizzate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa acquisizione del parere dell'apposito comitato tecnico scientifico. Le variazioni che comportino modifiche sostanziali sono invece assoggettate alla procedura prevista per l'approvazione dell'intesa stessa.

Le verifiche sull'avanzamento delle attività e sul conseguimento dei risultati previsti dai singoli interventi vengono effettuate nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle convenzioni attuative, anche utilizzando sistemi di monitoraggio e di verifica sulle ricadute socio-economiche.

Le erogazioni avvengono comunque sulla base del conseguimento dei risultati intermedi e finali previsti, salvo eventuali anticipazioni. Il Ministro riferisce annualmente al CIPE sull'attuazione dell'intesa.

7. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

7.1. L'ammissibilità delle spese per gli studi di fattibilità e di progettazione decorre dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della proposta iniziale; le spese ammissibili relative alle altre attività previste da ciascun intervento o azione possono ricomprendere quelle sostenute dai soggetti attuatori nei dodici mesi antecedenti l'attivazione dei sottostanti strumenti attuativi e comunque successivamente alla citata data di presentazione della proposta iniziale.

7.2. Nel caso la proprietà dei risultati e delle realizzazioni sia di un soggetto pubblico o del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'atto contrattuale regolerà tutte le modalità per eventuali utilizzazioni ed identificherà altresì gli eventuali soggetti utilizzatori o gestori.

La comproprietà dei risultati tra soggetti pubblici e privati può riguardare solo i risultati di attività di ricerca e sviluppo.

7.3. Qualora si presentino ritardi rispetto ai programmi temporali previsti, che comportino, all'atto dell'attivazione dei singoli strumenti attuativi, il superamento della durata complessiva approvata dal CIPE, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può non procedere all'adozione dei relativi atti di agevolazione, dandone comunicazione al CIPE e proponendo, ove opportuno, eventuali modifiche o la revoca dell'iniziativa complessiva.

7.4. L'ammontare dei contributi concedibili non potrà mai superare le aliquote fissate dall'Unione europea vigenti all'atto dell'adozione dello strumento attuativo.

7.5. Il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, assegna annualmente l'importo da destinare al finanziamento degli interventi nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 104 del 1995, quale derivante dagli stanziamenti dello Stato e dalle risorse finanziarie a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea per gli obiettivi 1, 2 e 5*b*.

Il CIPE, con apposita deliberazione, definisce, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la quota da destinare alle iniziative di cui alla presente deliberazione, nonché una quota per le corrispondenti spese di funzionamento e di istruttoria e per gli accertamenti previsti dall'art. 6, commi 3 e 4, della legge n. 104 del 1995.

7.6. Per realizzare le azioni attuative delle iniziative di cui alla presente deliberazione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale, oltreché degli strumenti previsti dalla legislazione nazionale in materia di ricerca applicata di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 96 del 1993 e dalle forme di programmazione negoziata di cui alla deliberazione CIPE del 20 novembre 1995, anche delle convenzioni e dei provvedimenti di concessione.

7.7. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede con propri successivi decreti a determinare modalità, schemi, modulistica e metodologie utilizzate relativi alle procedure di cui alla presente deliberazione.

Roma, 29 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 21 marzo 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 69

96A2321

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 22 aprile 1995.

Vincolo di immodificabilità temporanea del territorio compreso tra l'abitato di Porto Palo e il vallone Gurra di Mare, nel comune di Menfi.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge regionale n. 78/1976;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Esaminata la proposta avanzata dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento che, con note n. 4627/92, prot. n. 2858 del 2 maggio 1994 e prot. n. 979 del 14 febbraio 1995, ha chiesto che vengano adottate le misure di salvaguardia previste dal menzionato

art. 5 della legge regionale n. 15/91, per un'area ricadente in territorio del comune di Menfi, tra l'abitato di Porto Palo e il vallone Gurra di Mare, meglio evidenziata nella planimetria allegata sub *A* al presente decreto e delimitata come segue:

Foglio n. 76 (allegato *B*):

Il perimetro dell'area in esame percorre verso sud lungo l'argine in sinistra idraulica del vallone Gurra Belice, dal confine con il foglio di mappa 75 sino alla foce. Quindi procede verso est lungo la linea di battigia, inglobando la part. 40, di cui segue il confine con il mare Mediterraneo e con la part. 51, esclusa dal vincolo. Piega dunque in direzione nord, attraversa la strada vicinale Gurra di Mare e prosegue, comprendendo le partt. 147, 141, 135, 130, 125, 123, 201, 120, 109, 174, 100, 99, 150 e 95, sino a giungere al confine tra la suddetta strada vicinale (esclusa dal vincolo) e il foglio 75.

Foglio n. 75 (allegato *C*):

Ad est, la delimitazione dell'area vincolata procede dal confine con il foglio 75 lungo il margine tra la strada vicinale Gurra di Mare e le partt. 156, 152, 141, 139, 134, 131, 127, 124, 119, 114, 241, 101 e 244, tutte incluse nel vincolo. Quindi, la linea perimetrale piega verso ovest, seguendo il confine settentrionale della suddetta part. 244, della part. 228 e della part. 267. Percorre poi in direzione nord il confine orientale della part. 89, che comprende per intero, e prosegue nella stessa direzione, delimitando successivamente le partt. 81, 71, 63, 61, 52, 33, 34, 29, 23, 14, 223, 12, 1, tutte facenti parte del territorio vincolato.

Ad ovest, la delimitazione del vincolo segue, da nord verso sud, l'argine in sinistra idraulica del vallone Gurra Belice, dal confine con il foglio 74 al confine con il foglio 76.

Foglio n. 74 (allegato *D*):

Ad est, il perimetro dell'area vincolata procede, da sud verso nord, lungo il margine est delle partt. 234, 233, 142, 131, 122, 120, 119, 106, tutte vincolate. Seguendo verso ovest la delimitazione tra le partt. 106 e 202 (questa esclusa dal vincolo), prosegue in direzione nord, delimitando e comprendendo le partt. 232, 90 e 230; piega in direzione ovest lungo il margine settentrionale della stessa part. 230 e della part. 62, che percorre sino a giungere alla part. 59, della quale segue il confine est. Proseguendo in direzione nord ingloba quindi, nell'ordine, le partt. 54, 53, 197, 45, 42, 32, 224, 172 e 174. La delimitazione dell'area vincolata segue quindi il margine meridionale della part. 222, vincolata, e procede verso nord percorrendo il limite est della stessa part. 222 e quindi delle partt. 221 e 218. Dopo aver piegato in direzione ovest lungo la delimitazione tra la part. 218 e la part. 203, esclusa dal vincolo, segue, verso nord, il margine est delle partt. 216, 215, 7 e 1. Procede quindi, in direzione ovest, lungo la delimitazione tra la part. 1 e il foglio 73, sino a giungere all'argine in sinistra idraulica del vallone Gurra Belice, che segue, in direzione sud, dal confine con il foglio 73 sino al confine con il foglio 75;

Rilevato che l'area in esame è fortemente caratterizzata sotto il profilo paesistico-ambientale e naturalistico;

Considerato che morfologicamente l'area è costituita da due diversi ambiti, uno relativo alla parte limitrofa all'abitato di Porto Palo, l'altro che costeggia la riva orientale del Gurra di Mare.

La prima zona si caratterizza per un pendio molto ripido, disseminato da massi calcarenitici e coperto da una fitta coltre di vegetazione spontanea.

Nella fascia costiera, la scogliera di massi calcarenitici offre suggestivi anfranti e rilievi.

Una netta linea di demarcazione separa questo paesaggio dall'abitato, il cui sviluppo non ha interessato l'area in argomento, che quindi presenta caratteri ben individuati.

L'altra zona presenta una morfologia meno aspra, costituita da un lieve declivio che si diparte dalla cresta che, con andamento nord-sud delimita il terrazzo sovrastante.

Paesaggisticamente questa zona è complementare a quella della limitrofa riserva «Foce del Fiume Belice», e insieme costituiscono un unicum sotto il profilo ambientale;

Considerato che dal punto di vista geologico, l'area ricadente nella perimetrazione risulta modellata, oltre che dall'intensa attività tettonica pliocenica, anche dalle acque di ruscellamento.

Gli affioramenti della sezione stratigrafica del luogo appartengono ad una successione pleistocenica con alla base una formazione argillosa passante via via a calcareniti e a ghiaie e sabbie del terrazzo marino pleistocenico.

La presenza di dissesti franosi è evidenziata dai colamenti, tipici delle argille pseudoerenti e dai movimenti di traslazione dei massi calcarenitici sulle argille.

Gli scogli calcarenitici che proteggono la fascia costiera sono interpretabili come accumuli per crollo e rotolamento.

Considerato che le emergenze floro-faunistiche della zona sono quelle tipiche di alcuni tratti della costa meridionale della Sicilia. Lungo il torrente Gurra di Mare sono, pertanto, presenti rigogliosi il tamerice e il giunco pungente, mentre tra le specie vegetali che colonizzano la spiaggia antistante il vallone sono presenti l'eringio marittimo, il ravastrello marittimo e il papavero cornuto.

La costa rocciosa è caratterizzata dalla presenza del finocchio marino, fello statice comune e della violaciocca selvatica, mentre sulla parte scoscesa e rocciosa si incontrano le palme nane, il camedri femmina, la scilla marittima, capperi, l'euforbia arborescente, il narciso autunnale, l'asparago e molte ombrellifere.

L'ambiente marino in corrispondenza del confine tra le province di Agrigento e di Trapani è caratterizzato da un ampio canalone sabbioso e da un terrazzo roccioso che prende inizio appena a ponente dell'abitato di Porto Palo e segue tutto l'arco di costa litoraneo sino a Capo S. Marco.

Fino alla profondità di venti metri il tavolato è coperto da un denso posidonieto; sui fondali sabbiosiltosi predomina l'associazione vegetale *cymodocetum nodosae* e *posidonia oceanica*.

La fauna presente nella zona è in larga parte la stessa presente nella riserva «Foce del Belice», che qui si integrano con specie più proprie dei territori non umidi dell'immediato retroterra.

Il tratto di costa sabbiosa e rocciosa è luogo di sosta di qualche specie avicola migratoria, mentre lungo il vallone sono presenti lepri, conigli, donnole, ricci, e qualche volpe.

Considerato che nel paesaggio naturale della zona è inserito l'abitato marinaro di Porto Palo, dominato dalla svettante presenza dell'omonima torre, che costituisce un importante segnale nella lettura del paesaggio circostante e che è storicamente databile alla fine del XVI secolo e facente parte del sistema di difesa costiero delineato dal Camilliani.

Lungo la sponda sinistra dell'alveo del torrente Gurra di Mare è stata recentemente scoperta una colonna di epoca romana.

Rilevato che detto territorio si conserva pressoché integro nel suo aspetto orografico e morfologico, privo ancora da rilevanti insediamenti edificativi.

Rilevato che la zona sopradescritta costituisce unico contesto ambientale con il territorio della limitrofa riserva Foce del Fiume Belice.

Considerato che la zona in argomento è in atto sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1, lettera *a)* e *c)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, e ricade solo in parte nella fascia protetta ai sensi dell'art. 15, lettera *a)*, della legge regionale n. 78/76.

Considerato che una più adeguata tutela della zona in argomento è imposta dalla necessità di impedire possibili interventi edilizi — non esclusi dalle vigenti previsioni urbanistiche — che altererebbero irrimediabilmente l'assetto del territorio.

Debbono al contrario essere scongiurati tutti gli usi impropri del suolo, che comprometterebbero in modo irreversibile il delicato equilibrio tra ambiente marino costiero e ambiente vegetale sui cui si fonda l'assetto dell'ambito paesaggistico anzidescritto;

Ritenuto opportuno, pertanto, per garantire le migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni del territorio del comune di Menfi compreso fra l'abitato di Porto Palo e il vallone Gurra di Mare, che comporterebbero l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio naturalistico e paesaggistico di quei luoghi, pervenendo alla dichiarazione di immodificabilità temporanea, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91.

Ritenuto che, alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto, debba far seguito l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/39 e dell'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Per tali motivi;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore del territorio facente parte del comune di Menfi, compreso tra l'abitato di Porto Palo e il vallone Gurra di Mare, come descritto e delimitato in premessa e nelle planimetrie allegate sub *A, B, C, D* che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente alle allegate planimetrie *A, B, C, D*, ai sensi della legge n. 1497/39 e dell'art 12 del regio decreto n. 1357/40.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Menfi (Agrigento) perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie catastali delle zone vincolate, sarà depositata presso gli uffici del comune di Menfi, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopracitata all'albo del comune di Menfi.

Art. 3.

Il vincolo imposto con il presente decreto è efficace dalla data di pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 22 aprile 1995

L'assessore: SARACENO

REGIONE SICILIANA
Comune di MENFI (AG)
Vincolo di immodificabilità temporanea
ALL. "D"
D.A. n 6994 del 22 APR. 1995
L'ASSESSORE
Comune di Menfi

96A2322

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 22 marzo 1996.

Rettifica al decreto rettorale 22 ottobre 1993 recante modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto rettorale 22 ottobre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993, relativo all'istituzione del corso di laurea in scienze dell'educazione, presso la facoltà di lettere e filosofia;

Rilevato che all'art. 40, tabella 4, lettera *a)*, relativa agli insegnamenti del secondo biennio, indirizzo «Educatori professionali extrascolastici» non è stato inserito l'insegnamento «Docimologia»;

Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del decreto rettorale 22 ottobre 1993;

Decreta:

Il decreto rettorale citato nelle premesse è così rettificato:

ERRATA	CORRIGE
Tabella 4	Tabella 4
Insegnamenti del secondo biennio: indirizzo «Educatori professionali extrascolastici:	*Insegnamenti del secondo biennio:* indirizzo «Educatori professionali extrascolastici:
a) Insegnamenti di area pedagogica:	*a)* Insegnamenti di area pedagogica:
educazione degli adulti;	educazione degli adulti;
storia della scuola e delle istituzioni educative;	storia della scuola e delle istituzioni educative;
pedagogia generale;	pedagogia generale;
metodologia e didattica;	metodologia e didattica;
pedagogia speciale;	pedagogia speciale;
tecnologie dell'istruzione.	docimologia
	tecnologie dell'istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 22 marzo 1996

Il rettore: DALPIAZ

96A2326

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 20 dicembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, introduzione insegnamenti negli statuti delle università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 245, norme sul piano triennale di sviluppo e per l'attuazione del piano triennale 1986-90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 che ha approvato il piano di sviluppo dell'università per il triennio 1991/93 ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994, integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 5 ottobre 1995, all'adeguamento ai nuovi settori scientifico-disciplinari dello statuto dei corsi di laurea della facoltà di lettere e filosofia;

Decreta:

lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Nel TITOLO VI (FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA) all' articolo 92 relativo al corso di LAUREA IN FILOSOFIA i seguenti insegnamenti fondamentali o complementari vengono inseriti in sostituzione di quelli a fianco indicati:

STORIA ROMANA Settore L02B *f*	Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana)
STORIA MEDIEVALE Settore M01X *f*	Storia medioevale
PEDAGOGIA GENERALE Settore M09A *f*	Pedagogia
RELIGIONI E FILOSOFIE DELL'ASIA ORIENTALE Settore L23H *c*	Religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo Oriente
STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO Settore P01D *c*	Storia delle dottrine economiche
STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE Settore M08C *c*	Storia della filosofia medioevale
PSICOLOGIA GENERALE Settore M10A *c*	Psicologia
LETTERATURA LATINA MEDIEVALE Settore L07B *c*	Storia della letteratura latina medioevale
STORIA DELLA SCIENZA Settore M08E *c*	Storia della scienza e della tecnica
FILOSOFIA DELLE RELIGIONI Settore M07C *c*	Filosofia della religione
STORIA DELLE FILOSOFIE E DELLE SCIENZE MUSULMANE Settore M08D *c*	Storia della filosofia e delle scienze mussulmane
FILOSOFIA POLITICA Settore Q01A *c*	Filosofia della politica
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO Settore M11A *c*	Psicologia dell'età evolutiva
PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE Settore M11A *c*	Psicologia pedagogica
STORIA DELLA MUSICA MODERNA E CONTEMPORANEA Settore L27B *c*	Storia della musica
FONETICA E FONOLOGIA Settore L09A *c*	Fonetica
STORIA DELLA SCUOLA E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE Settore M09B *c*	Storia delle scuole e delle istituzioni educative
DIDATTICA GENERALE Settore M09C *c*	Metodologia didattica
STORIA DELL'ESTETICA Settore M07D *c*	Storia delle dottrine estetiche
PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA' Settore M10A *c*	Teorie della personalità
PSICOMETRIA Settore M10C *c*	Statistica psicometrica
PSICOPEDAGOGIA DELLE DIFFERENZE INDIVIDUALI Settore M11A *c*	Psicologia differenziale
STORIA DEL PENSIERO SCIENTIFICO ANTICO E MEDIEVALE Settore M08E *c*	Storia del pensiero scientifico antico
STORIA DELLA TEOLOGIA MEDIEVALE Settore M03C *c*	Storia della teologia medioevale
TECNICHE DI RICERCA PSICOLOGICA E DI ANALISI DEI DATI Settore M10C *c*	Metodologia e tecnica della ricerca psicologica
METODOLOGIA DELLA RICERCA PSICOLOGICA Settore M10C *c*	Metodologia e técnica della ricerca psicologica

PSICOLOGIA DELL'APPRENDIMENTO E DELLA MEMORIA Settore M10A *c*	Psicologia dell'apprendimento
PSICOLOGIA COGNITIVA Settore M10A *c*	Psicologia sperimentale

i seguenti insegnamenti vengono depennati:

Storia della filosofia moderna e contemporanea

Storia della patristica greca e latina

Storia della filosofia dell'illuminismo

Storia del pensiero scientifico medioevale

legenda : f = fondamentale c= complementare

All' articolo 90 relativo al corso di LAUREA IN LETTERE -INDIRIZZO CLASSICO E MODERNO - i seguenti insegnamenti fondamentali o complementari vengono inseriti in sostituzione di quelli a fianco indicati:

STORIA ROMANA Settore L02B *f*	Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana)
PEDAGOGIA GENERALE Settore M09A *f*	Pedagogia
STORIA MEDIEVALE Settore M01X *f*	Storia medioevale
STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE Settore L25A *f*	Storia dell'arte medioevale
FILOLOGIA CLASSICA Settore L08A *c*	Filologia greco-latina
LINGUA E LETTERATURA SANSCRITA Settore L22A *c*	Sanscrito
FILOLOGIA SEMITICA Settore L14B *c*	Ebraico e lingue semitiche comparate
FILOLOGIA SEMITICA Settore L14B	Ebraico e lingue semitiche comparate e filologia semitica
RELIGIONI E FILOSOFIE DELL'INDIA Settore L13F *c*	Religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo Oriente
STORIA DELLA MUSICA MODERNA E CONTEMPORANEA Settore L27B *c*	Storia della musica
LETTERATURA LATINA MEDIEVALE Settore L07B *c*	Storia della letteratura latina medioevale
STORIA DEL VICINO ORIENTE ANTICO Settore L15B *c*	Storia orientale antica
LETTERATURA ITALIANA MODERNA E CONTEMPORANEA Settore L12B *c*	Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea
BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA Settore M13X *c*	Biblioteconomia e bibliografia
LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE Settore L18B *c*	Letteratura anglo-americana
STORIA DELLE LINGUE CLASSICHE Settore L08A *c*	Storia comparata delle lingue classiche
ETRUSCOLOGIA ED ARCHEOLOGIA ITALICA Settore L03A *c*	Etruscologia e archeologia italica

FILOLOGIA MEDIEVALE E UMANISTICA Settore L12E *c*	Filologia medioevale e umanistica
STORIA DELLA CRITICA E DELLA STORIOGRAFIA LETTERARIA Settore L12C *c*	Storia della critica
STORIA DEL TEATRO E DELLO SPETTACOLO Settore L26A *c*	Storia del teatro
STORIA DELLE TRADIZIONI POPOLARI Settore M05X *c*	Letteratura delle tradizioni popolari
LINGUA E LETTERATURA ROMENA Settore L10C *c*	Lingua e letteratura rumena
LINGUE E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE Settore L17B *c*	Letteratura ispano-americana
STORIA DELLA GEOGRAFIA E DELLE ESPLORAZIONI Settore M06A *c*	Storia delle esplorazioni geografiche
FONETICA E FONOLOGIA Settore L09A *c*	Fonetica
ANTICHITA' ED ISTITUZIONI MEDIEVALI Settore M01X *c*	Antichità medioevali
STORIA ECONOMICA Settore P03X *c*	Istituzioni di storia economica
STORIA DELLA FILOLOGIA E DELLA TRADIZIONE CLASSICA Settore L08A *c*	Storia della filologia classica
DIDATTICA GENERALE Settore M09C *c*	Metodologia didattica
STILISTICA E METRICA ITALIANA Settore L11A *c*	Metrica e Stilistica
GRAMMATICA ITALIANA Settore L11A *c*	Storia della grammatica italiana
RETORICA E STILISTICA Settore M07D *c*	Stilistica e retorica
STORIA DELL'ARCHITETTURA Settore H12X *c*	Storia dell'architettura e dell'urbanistica
STORIA DEL TEATRO GRECO E LATINO Settore L08C *c*	Storia del teatro e della drammaturgia antica
PREISTORIA E PROTOSTORIA DI UNA REGIONE EXTRA-EUROPEA Settore L01B *c*	Preistoria del vicino e medio Oriente
MUSEOLOGIA Settore L25D *c*	Museologia e museografia
ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE TARDO-ANTICA Settore L03C *c*	Archeologia e storia dell'arte della tarda antichità
STORIA DI UNA REGIONE NELL'ETA' MODERNA Settore M02A *c*	Storia economica e sociale dell'età moderna e contemporanea
STORIA DELL'AGRICOLTURA Settore P03X *c*	Storia agraria moderna e contemporanea
STORIA DI UNA REGIONE NEL MEDIOEVO Settore M01X *c*	Storia regionale della Lombardia medievale
LETTERATURA ITALIANA DEL RINASCIMENTO Settore L12E *c*	Letteratura del Rinascimento
STORIA DELL'ARCHEOLOGIA Settore L03B *c*	Storia dell'archeologia classica

CARTOGRAFIA TEMATICA Settore M06B *c*	Storia della cartografia

i seguenti insegnamenti vengono depennati:

Esegesi delle fonti di storia greca e romana

Ebraico e lingue semitiche comparate e filologia semitica

Storia della geografia

Storia dell'arte antica

Paleografia e diplomatica

Grammatica greco-latina

Antichità medioevali

Antichità greche e romane

Storia regionale della Lombardia nell'età moderna e contemporanea

Storia agraria medievale

Storia dell'Asia anteriore antica

Storia del Mediterraneo antico orientale

legenda : f = fondamentale c= complementare

All' articolo 91 concernente il corso di LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE le seguenti discipline vengono inserite in sostituzione di quelle a fianco indicate:

A) AREE DELLE LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

A1) AREA DI ANGLISTICA

LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE Settore L18B	Letteratura anglo-americana

A2) AREA DI FRANCESISTICA

LETTERATURE FRANCOFONE Settore L16A	Letteratura dei Paesi francofoni

A3) AREA DI GERMANISTICA

LINGUA E LETTERATURA OLANDESE E FIAMMINGA Settore L20C	Lingua e letteratura nederlandese
LETTERATURA TEDESCA MEDIEVALE Settore L19A	Lingua e letteratura tedesca medievale

A4) AREA DI ISPANISTICA

LINGUE E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE Settore L17B	Letteratura ispano-americana

A5) AREA DI LUSITANISTICA

LINGUA E LETTERATURA BRASILIANA Settore L17D	Letteratura brasiliana

A6) AREA DI SLAVISTICA

LETTERATURA RUSSA CONTEMPORANEA Settore L21B	Storia della letteratura russa contemporanea

B) AREA DI ITALIANISTICA

LETTERATURA ITALIANA DEL RINASCIMENTO Settore L12E	Letteratura del Rinascimento
LETTERATURA ITALIANA Settore L12A	Lingua e letteratura italiana
GRAMMATICA ITALIANA Settore L11A	Storia della grammatica italiana
LETTERATURA ITALIANA MODERNA E CONTEMPORANEA Settore L12B	Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea

E) AREA DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

DIDATTICA GENERALE Settore M09C	Metodologia didattica
PEDAGOGIA GENERALE Settore M09A	Pedagogia
PSICOLOGIA GENERALE Settore M10A	Psicologia
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO Settore M11A	Psicologia dell'età evolutiva

F) AREA DI SCIENZE GEOGRAFICHE

STORIA DELLA GEOGRAFIA E DELLE ESPLORAZIONI Settore M06A	Storia della geografia
STORIA DELLA GEOGRAFIA E DELLE ESPLORAZIONI Settore M06A	Storia delle esplorazioni geografiche

G) AREA DI SCIENZE FILOSOFICHE

STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA Settore M08A	Storia della filosofia moderna e contemporanea

H) AREA DI LINGUE E CULTURE CLASSICHE

FILOLOGIA CLASSICA Settore L08A	Filologia greco-latina
LETTERATURA LATINA MEDIEVALE Settore L07B	Storia della letteratura latina medievale

I) AREA DI SCIENZE DELL'ARTE, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO

STORIA DEL TEATRO E DELLO SPETTACOLO Settore L26A	Storia del teatro
STORIA DELLA MUSICA MODERNA E CONTEMPORANEA Settore L27B	Storia della musica

J) AREA DI SCIENZE FILOLOGICHE

FILOLOGIA SEMITICA Settore L14B	Ebraico e lingue semitiche comparate e filologia semitica

K) AREA DI SCIENZE STORICHE

PALEOGRAFIA LATINA Settore M12B	Paleografia e diplomatica
STORIA ECONOMICA Settore P03X	Storia economica e sociale dell'età moderna e contemporanea
STORIA ECONOMICA Settore P03X	Storia economica e sociale del Medioevo
STORIA ROMANA Settore L02B	Storia romana con esercitazioni di epigrafia romana
STORIA DEL VICINO ORIENTE ANTICO Settore L15B	Storia orientale antica

L) AREA DELLE SCIENZE STORICO-CULTURALI

STORIA DELLA SCIENZA Settore M08E	Storia della scienza e della tecnica

M) AREA DI SCIENZE DELLA LETTERATURA

BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA Settore M13X	Biblioteconomia e bibliografia
LETTERATURE COMPARATE Settore L12D	Letterature moderne comparate
STILISTICA E METRICA ITALIANA Settore L11A	Metrica e stilistica
RETORICA E STILISTICA Settore M07D	Stilistica e retorica
STORIA DELLA CRITICA E DELLA STORIOGRAFIA LETTERARIA Settore L12C	Storia della critica

le seguenti discipline vengono depennate:

Letteratura dei Paesi di lingua tedesca

Linguistica balcanica

Linguistica germanica

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 20 dicembre 1995

Il rettore: SCHMID

96A2325

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI IN TRIESTE

DECRETO DIRETTORIALE 19 marzo 1996.

Modificazioni allo statuto della Scuola.

IL DIRETTORE

Visto lo statuto della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, approvato con decreto direttoriale n. 14/AG del 2 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1992, ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto l'art. 16, comma 5, della su citata legge;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Accertata la necessità di apportare modifiche allo statuto della Scuola;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio della Scuola nella seduta del 20 giugno 1995, sentito il consiglio di amministrazione;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1995 con il quale sono stati formulati rilievi di legittimità e di merito alla proposta di modifiche dello statuto;

Sentito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 27 febbraio 1996 sul testo emendato a seguito dei rilievi contenuti nel citato decreto ministeriale;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio della Scuola nella seduta del 29 febbraio 1996 con la quale sono state approvate le modifiche allo statuto della Scuola;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, già emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, è parzialmente modificato.

Art. 2.

L'allegato «Statuto della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste» costituisce parte integrante del presente decreto e le modificazioni apportate sono stampate con caratteri corsivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 19 marzo 1996

Il direttore: AMATI

ALLEGATO

STATUTO DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI IN TRIESTE

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

1. La Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, di seguito denominata «Scuola», è istituto di ricerca e istruzione superiore di grado post-universitario ad ordinamento speciale dotato di autonomia didattica, scientifica, amministrativa e disciplinare.

2. *Per il perseguimento dei fini istituzionali della Scuola ed in attuazione dei principi di trasparenza e responsabilità dell'azione amministrativa, spettano agli organi di governo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, mentre spettano ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.*

Art. 2.

1. La Scuola ha lo scopo di promuovere lo sviluppo *della scienza e la preparazione di giovani italiani e stranieri* alla ricerca avanzata, pura e applicata e all'insegnamento universitario.

2. *Per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, la Scuola opera nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori.*

3. La Scuola promuove inoltre attività di ricerca e formazione *in nuove discipline nonché attività volte ad integrare discipline diverse anche per mettere a disposizione nel mondo produttivo le proprie competenze. A tali fini può attivare collaborazioni con altri enti, anche attraverso convenzioni e mediante la costituzione di consorzi e fondazioni, ed istituire specifici curricula formativi non in contrasto con i principi generali in materia di ordinamento universitario.*

4. L'attività della Scuola è organizzata nei settori di cui all'allegato *A)* e nel laboratorio interdisciplinare di scienze naturali ed umanistiche istituito con legge 29 gennaio 1986, n. 26 e regolamentato con decreto ministeriale 7 febbraio 1989, n. 405.

Capo II

ORGANI DI GOVERNO

Art. 3.

1. Sono organi di governo della Scuola:

a) il direttore;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio della Scuola;

d) il senato della Scuola.

Art. 4.

1. *Il direttore rappresenta la scuola ad ogni effetto di legge.*

2. Il direttore esercita tutte le attribuzioni di ordine didattico, scientifico, amministrativo e disciplinare che gli sono deferite dal presente statuto, dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui *all'art. 27* nonché dalle norme generali e speciali concernenti i rettori delle università.

3. *Il direttore esercita funzioni di iniziativa e di promozione delle attività della Scuola e presenta annualmente al consiglio della Scuola la relazione annuale consuntiva sull'attività dei settori, sulla gestione della Scuola, sulle scelte effettuate e sul grado di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo.*

4. *Spetta al direttore:*

a) convocare e presiedere il consiglio della Scuola, il senato della Scuola e il consiglio di amministrazione;

b) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;

c) emanare lo statuto ed i regolamenti;

d) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi della Scuola;

e) conferire i titoli rilasciati dalla Scuola;

f) nominare i comitati di valutazione;

g) nominare il collegio dei revisori dei conti;

h) stipulare i contratti e le convenzioni di sua competenza;

i) presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le relazioni periodiche previste per legge;

l) adottare i provvedimenti di urgenza di competenza del consiglio di amministrazione e del senato della Scuola, sottoponendoli per la ratifica nella seduta immediatamente successiva al relativo organo;

m) esercitare tutte le attribuzioni che sono demandate dalle norme vigenti ai rettori delle università.

5. *Il direttore è eletto a scrutinio segreto a maggioranza degli aventi diritto al voto e con contestuale maggioranza semplice dei voti espressi dai professori di prima e seconda fascia (purché questi siano più della metà degli esprimibili).*

6. L'elettorato attivo compete alle componenti *b), c), d)* e *e)* del consiglio della Scuola di cui al successivo art. 6, comma 4, *a tal fine convocato dal decano dei professori di prima fascia.*

7. Qualora il direttore non sia professore di ruolo della Scuola, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

8. Il direttore viene nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dura in carica tre anni ed è rieleggibile due volte.

9. *Il direttore designa il vicedirettore, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia della Scuola, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento. Il vicedirettore è membro di diritto del consiglio di amministrazione e del senato della Scuola.*

10. *Il direttore ha facoltà di delegare ad altri docenti di ruolo della Scuola specifiche funzioni.*

11. *Il direttore può avvalersi della consulenza, anche onerosa, di personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica ai fini del migliore coordinamento delle iniziative della Scuola e in relazione alle esigenze di sviluppo nazionale ed internazionale delle sue attività. A tal fine può attivare contratti di diritto privato a tempo determinato.*

Art. 5.

1. *Il consiglio di amministrazione è l'organo di programmazione, d'indirizzo e di verifica delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale della Scuola.*

2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

a) approvare il bilancio di previsione, in base alle motivate proposte presentate dal direttore, e il conto consuntivo;

b) deliberare su contratti e convenzioni *di sua competenza;*

c) approvare la pianta organica del personale tecnico ed amministrativo;

d) deliberare in ordine alle indennità di carica ed alle eventuali indennità per i professori assegnati alla Scuola ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni nonché alle indennità spettanti ai membri del consiglio di amministrazione, ai componenti del collegio dei revisori dei conti, ai membri *dei comitati di valutazione, ai dirigenti e al direttore amministrativo;*

e)approvare il regolamento della Scuola per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

f) approvare i programmi edilizi e i relativi interventi attuativi sentito il senato della Scuola;

g) approvare l'istituzione di specifici curricula formativi individuando i relativi finanziamenti a carico della Scuola, di altri enti e/o degli stessi partecipanti;

h) conferire e revocare, su motivata proposta del direttore, l'incarico di direttore amministrativo;

i) attribuire e revocare, su proposta del direttore amministrativo, le funzioni dirigenziali;

l) approvare tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Scuola.

3. Il consiglio di amministrazione può inoltre deliberare, con apposito regolamento, in merito alla partecipazione a spese per l'erogazione di servizi collettivi tra cui mense, alloggi, trasporti, nonché interventi atti a promuovere attività culturali e ricreative.

4. Per tutte le deliberazioni che implicano una valutazione di merito su attività didattiche e di ricerca il consiglio di amministrazione deve acquisire il parere preventivo del senato della Scuola.

5. Sono membri del consiglio di amministrazione:

a) il direttore, con funzioni di presidente;

b) il vicedirettore, con funzioni di vicepresidente;

c) il direttore amministrativo, con funzioni di segretario;

d) due rappresentanti degli allievi;

e) cinque membri designati dal consiglio della Scuola tra docenti, ricercatori e personale amministrativo e tecnico;

f) un membro designato dalla regione Friuli-Venezia Giulia;

g) un membro designato dall'Università degli studi di Trieste;

h) un membro designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

i) un membro designato dal Ministero degli affari esteri.

I componenti di cui alle lettere f), g), h) ed i), senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, partecipano con voto deliberante.

6. Possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione, in numero non superiore a tre, rappresentanti di altri enti pubblici e privati che concorrano al mantenimento della Scuola con un contributo annuo non inferiore ad un decimo del contributo ordinario di funzionamento erogato dallo Stato.

7. Il consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del direttore della Scuola e dura in carica un triennio.

8. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione scritta del direttore ovvero qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 6.

1. Al consiglio della Scuola compete:

a) l'elezione del direttore secondo le modalità di cui al precedente art. 4, commi 5 e 6;

b) la valutazione critica della relazione consuntiva annuale del direttore sull'attività scientifica e didattica e sulla gestione della Scuola nonché l'individuazione delle future linee programmatiche;

c) l'esame della relazione annuale del consiglio degli allievi di cui al successivo art. 9;

d) la designazione di cinque membri del consiglio di amministrazione scelti tra docenti, ricercatori e personale amministrativo e tecnico;

e) la designazione dei membri del comitato di valutazione scientifica di nomina direttoriale;

f) la deliberazione sulla creazione e soppressione dei settori e di eventuali altre strutture;

g) la designazione del direttore del laboratorio interdisciplinare di scienze naturali e umanistiche su proposta del consiglio del laboratorio stesso.

2. Il consiglio della Scuola si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno su convocazione del direttore ovvero qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

3. Il consiglio, inoltre, nella composizione ristretta prevista dalla normativa vigente:

a) delibera, su motivato parere del direttore, in merito alla messa a concorso e trasferimento dei posti di professore di prima e di seconda fascia;

b) delibera in materie relative alle chiamate di professori di prima e di seconda fascia.

4. Sono membri del consiglio della Scuola:

a) il direttore della Scuola che lo presiede;

b) i professori di prima e seconda fascia;

c) i ricercatori;

d) i rappresentanti degli allievi, uno per ogni settore, nonché il primo dei rappresentanti eletti nel consiglio di amministrazione;

e) i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico in numero pari alla metà dei rappresentanti degli allievi di cui alla precedente lettera *d)*;

f) il direttore del laboratorio interdisciplinare di scienze naturali ed umanistiche con voto consultivo, qualora non sia professore della Scuola;

g) i professori assegnati alla Scuola ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, con voto consultivo.

Art. 7.

1. Per la programmazione e il coordinamento delle attività didattiche e scientifiche della Scuola, il direttore convoca periodicamente il *senato della Scuola* così composto:

a) il direttore della Scuola;

b) il vicedirettore;

c) i coordinatori di settore;

d) il direttore del laboratorio interdisciplinare di scienze naturali e umanistiche.

2. Spetta in particolare al *senato della Scuola*:

a) deliberare nei casi previsti dalla normativa universitaria in vigore in materia di supplenze, congedi, aspettative e conferme in ruolo del personale docente e ricercatore, sentiti i consigli di settore;

b) valutare nel merito le proposte di convenzione di carattere scientifico e didattico:

c) deliberare in merito alle richieste di nuovi posti di ruolo di prima e seconda fascia e di ricercatore;

d) determinare i curricula di Doctor Philosophiae e degli altri diplomi e attestati;

e) deliberare in merito all'istituzione di specifici curricula formativi definendone la struttura;

f) deliberare, con giudizio insindacabile, sui titoli da ritenersi idonei ai fini dell'ammissione alla Scuola sulla base delle proposte formulate dai consigli di settore;

g) designare i coordinatori dei settori su proposta dei consigli dei settori interessati;

h) designare i direttori dei settori del laboratorio interdisciplinare di scienze naturali e umanistiche su proposta del consiglio del laboratorio stesso;

i) definire le afferenze dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori ai settori.

3. *Su motivato parere del direttore,* il senato della Scuola delibera in merito a:

a) determinazione dei criteri per *la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture didattiche e di ricerca* della scuola;

b) assegnazione ai settori dei posti di prima e di seconda fascia e di ricercatore di nuova attribuzione o resisi vacanti;

c) determinazione del numero di posti di allievo, *borsista di post-dottorato e di titolari di altre borse di studio e di ricerca* da mettere a concorso per ogni settore *nei limiti della programmazione finanziaria.*

4. Il senato della Scuola deve essere convocato qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

5. *Il direttore può convocare alle adunanze del senato della Scuola il direttore amministrativo che partecipa con voto consultivo.*

6. *Alle sedute del senato della Scuola, per la trattazione di specifici argomenti inerenti gli allievi, viene convocato il presidente del consiglio degli allievi di cui al successivo art. 9.*

7. *Il senato della Scuola esercita inoltre tutte le attribuzioni che sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale ai senati accademici.*

8. Le deliberazioni adottate dal *senato della Scuola* sono portate a conoscenza dei membri del consiglio della Scuola con modalità stabilite da norma regolamentare.

Capo III

ALTRI ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 8.

1. Il comitato di valutazione *scientifica*, costituito da scienziati italiani e stranieri esterni alla Scuola, in numero non inferiore a cinque, di riconosciuto valore ed attivi nei campi della Scuola, è nominato dal direttore, su designazione del consiglio della Scuola.

2. Al comitato di valutazione *scientifica* viene inviato il verbale del consiglio della Scuola relativo alla relazione consuntiva annuale del direttore.

3. Il comitato di valutazione *scientifica* si riunisce, di norma, ogni tre anni al fine di analizzare l'andamento della Scuola ed elaborare una relazione scritta formulando raccomandazioni per il futuro. Tale relazione è presentata al direttore che la trasmette agli organi della Scuola e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Ogni membro dura in carica sei anni e il mandato è rinnovabile.

Art. 9.

1. Il consiglio degli allievi è costituito dai rappresentanti degli allievi eletti in seno al consiglio di amministrazione ed ai consigli di settore.

2. Il consiglio degli allievi elegge il presidente ed il vicepresidente.

3. Il consiglio degli allievi è convocato dal presidente ovvero su richiesta di un terzo dei suoi membri.

4. Gli allievi della scuola possono riunirsi in assemblea ogni qualvolta lo ritengano necessario, compatibilmente con le esigenze di funzionamento della Scuola, nei locali della Scuola stessa.

5. Il presidente trasmette le istanze del consiglio degli allievi al direttore e *al senato della Scuola cui può chiedere di essere convocato*. Il presidente presenta una relazione annuale sulla didattica e sulla vita degli allievi nella Scuola alla riunione ordinaria del consiglio della Scuola.

6. Il consiglio degli allievi è organo consultivo per le decisioni attinenti l'attività degli allievi nella scuola, con particolare riferimento alla didattica.

Art. 10.

1. Il coordinatore di settore è di norma un professore di ruolo o fuori ruolo della Scuola. Qualora sia professore di ruolo di altra università italiana allo stesso si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

2. Il coordinatore di settore convoca e presiede il consiglio di settore e dà attuazione alle relative delibere.

3. Il coordinatore di settore è designato *dal senato della Scuola* su proposta del consiglio di settore, è nominato dal direttore, dura in carica un triennio *ed è rinnovabile*.

4. Le funzioni di coordinatore possono essere assunte ad interim dal direttore.

5. *Il coordinatore di settore può designare, tra i professori di ruolo, un vice coordinatore che, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce in tutte le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.*

Art. 11.

1. *Al settore è attribuita* autonomia didattica e scientifica nonché autonomia amministrativa per la gestione dei fondi assegnati al settore stesso dal consiglio di amministrazione.

2. *Il coordinatore di settore è organo di gestione del settore stesso.*

3. Previa delibera del senato della Scuola e del consiglio di amministrazione ad uno o più settori aggregati può essere attribuita autonomia di bilancio di tipo dipartimentale *prevedendone risorse finanziarie e di personale.*

Art. 12.

1. Sono membri del consiglio di settore:

a) i professori di prima e seconda fascia afferenti al settore;

b) i ricercatori afferenti al settore;

c) con solo voto consultivo, altri scienziati o ricercatori anche appartenenti ad altri enti di ricerca italiani o stranieri che partecipino *continuativamente* all'attività didattica e scientifica del settore e che siano ammessi *annualmente* a far parte del consiglio di settore con deliberazione assunta a maggioranza qualificata *e approvata dal senato della Scuola;*

d) due rappresentanti eletti tra gli allievi del settore.

2. Il consiglio di settore:

a) delibera su ogni provvedimento riguardante gli allievi, i borsisti di post-dottorato, *i titolari di altre borse di studio e ricerca* ed i professori visitatori del settore;

b) formula le richieste finanziarie e di personale docente e ricercatore;

c) delibera sull'utilizzazione dei mezzi finanziari assegnati al settore;

d) delibera in merito alla messa a concorso e trasferimento dei posti di ricercatore assegnati al settore;

e) definisce i curricula di studi ed i relativi esami degli allievi;

f) si esprime in merito ai titoli conseguiti all'estero da ritenersi idonei ai fini dell'iscrizione alla Scuola;

g) designa i membri interni delle commissioni di concorso di ricercatore, della commissione di concorso per l'ammissione degli allievi di Doctor Philosophiae ed i membri delle commissioni per l'ammissione ad altri eventuali diplomi o attestati.

3. Entro la fine di ogni anno accademico il consiglio di settore delibera sull'ammissione degli allievi all'anno accademico successivo.

4. Il consiglio di settore si riunisce su convocazione scritta del coordinatore ovvero qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Art. 13.

1. La Scuola ammette, per selezione annuale, giovani italiani e stranieri laureati presso università italiane nelle discipline afferenti agli indirizzi scientifici dei settori della Scuola o in possesso di titoli conseguiti all'estero ritenuti idonei ai fini dell'iscrizione alla Scuola a giudizio insindacabile del *senato della Scuola.*

2. Gli allievi che abbiano completato un corso triennale di studi e ricerche e abbiano conseguito risultati di rilevante valore scientifico sono ammessi a sostenere l'esame ai fini del conseguimento del titolo di Doctor Philosophiae rilasciato dalla Scuola.

3. La Scuola può rilasciare anche il diploma di Magister Philosophiae ed altri diplomi o attestati al termine di almeno un anno di corso.

Art. 14.

1. L'ammissione degli allievi ai curricula di Doctor Philosophiae è di norma per concorso per titoli ed esami.

2. Studenti stranieri eccezionalmente qualificati possono essere ammessi per soli titoli. Tali allievi dovranno comunque superare un esame di qualificazione alla fine del primo anno.

3. *La composizione della commissione per gli esami di qualificazione è analoga a quella di cui al successivo comma 2 dell'art. 15.*

4. Qualora i risultati delle selezioni lo rendano opportuno, potranno essere ammessi allievi in eccedenza al numero di posti messi a concorso su proposta dei consigli di settore e su delibera del *Senato della Scuola* nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 15.

1. Ogni settore organizza gli esami di ammissione per i curricula di propria competenza.

2. Le commissioni per l'ammissione degli allievi al curriculum di Doctor Philosophiae sono formate da almeno tre membri di cui uno designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e gli altri dal consiglio di settore.

Art. 16.

1. Il *senato della Scuola*, su proposta del consiglio di settore, può riconoscere all'allievo gli studi e le ricerche compiuti presso altre istituzioni per il massimo di un anno e consentire all'allievo di sostenere l'esame per il conseguimento del titolo di Doctor Philosophiae prima della fine del terzo anno.

2. Su proposta del consiglio di settore e delibera del senato della scuola e del consiglio di amministrazione, agli allievi può essere concessa l'iscrizione ad un quarto anno.

Art. 17.

1. Il titolo di Doctor Philosophiae è conferito al candidato che abbia conseguito risultati di rilevante valore scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta il cui carattere originale deve essere tale da dar luogo ad una o più memorie da presentare per la pubblicazione su riviste altamente qualificate. I predetti risultati sono accertati da una commissione formata da cinque membri dei quali almeno due professori di ruolo o fuori ruolo della Scuola ed un professore di ruolo o fuori ruolo esterno alla Scuola designati dai consigli di settore e due nominati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il candidato deve ottenere l'approvazione della commissione difendendo i propri risultati in una pubblica discussione.

2. La prova conclusiva può essere differita oltre il limite di durata del corso.

3. *Il titolo di Doctor Philosophiae rilasciato dalla scuola è equipollente al dottorato di ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.*

Art. 18.

1. La Scuola eroga ai propri allievi borse di studio ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, con fondi finalizzati di provenienza ministeriale o derivanti da convenzioni con enti o privati nonché con fondi del proprio bilancio.

2. I criteri di assegnazione ed erogazione delle borse e le modalità di eventuali contribuzioni alle spese di funzionamento della scuola saranno stabilite da apposito regolamento.

3. La Scuola può integrare borse di studio erogate da altri enti ai propri allievi che risultino di importo inferiore a quelle di cui al precedente comma 1.

4. La Scuola può assegnare borse di studio di post-dottorato, in base ad apposito regolamento.

5. Le borse di studio di cui ai precedenti commi non danno luogo a trattamenti assistenziali e previdenziali e non sono cumulabili.

6. *In analogia al disposto di cui all'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, gli allievi possono collaborare allo svolgimento di attività connesse con i servizi resi dalla Scuola. Il senato della Scuola, sentiti il consiglio degli studenti ed il consiglio di amministrazione, predispone il regolamento che disciplina le forme di collaborazione degli allievi a dette attività, con esclusione di quelle inerenti la didattica, lo svolgimento di esami e l'assunzione di responsabilità amministrative.*

Art. 19.

1. *Per promuovere l'istruzione post-universitaria ed attrarre i giovani alla ricerca scientifica, la Scuola può erogare borse di studio e sussidi a studenti universitari che chiedono l'accesso alle sue strutture per periodi di tirocinio e ricerca anche al fine dell'elaborazione delle tesi di laurea.*

2. *L'ammissione degli studenti universitari alla Scuola è deliberata dal senato della Scuola su proposta dei consigli di settore cui compete l'individuazione del supervisore nell'ambito della Scuola stessa.*

Art. 20.

1. Per integrare l'attività didattica e potenziare l'attività di ricerca, il consiglio di settore può, nei limiti delle proprie dotazioni finanziarie, invitare studiosi anche stranieri per periodi non superiori a tre anni *rinnovabili fino ad un massimo di sei anni.*

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del *senato della Scuola*, definisce la misura dei compensi in relazione alla qualificazione scientifica dello studioso ed al tempo dedicato all'attività suindicata.

Art. 21.

1. *L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto ed il copyright per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dalla Scuola, è regolata in via generale dalle norme di legge vigenti.*

2. *In particolare il diritto a conseguire il copyright e il brevetto spetta alla Scuola salvo il riconoscimento agli autori del diritto morale di inventore. Agli autori spetta un compenso percentuale sugli introiti economici derivanti alla Scuola dal brevetto stesso la cui entità sarà fissata dal regolamento interno della Scuola.*

3. *La Scuola, a richiesta dell'autore, delibera entro sei mesi sull'opportunità di perseguire il brevetto e si riserva la facoltà di creare strutture proprie o in collaborazione con altri enti e imprese per la promozione e lo sfruttamento commerciale dei copyright e brevetti.*

4. *Laddove la Scuola decidesse di non perseguire la richiesta di brevetto, è data facoltà all'autore interessato di promuovere e sfruttare il brevetto stesso in forma autonoma.*

Capo IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 22.

1. *Per verificare l'efficacia dell'azione amministrativa, l'efficienza dei servizi e la funzionalità dell'organizzazione amministrativa in generale, anche in relazione agli esiti della valutazione del comitato di cui al precedente art. 8, il direttore nomina il comitato di valutazione amministrativa su designazione del consiglio di amministrazione.*

2. *Tale comitato è costituito da esperti, esterni alla Scuola e in numero non inferiore a tre, di riconosciuta competenza, anche internazionale, dura in carica sei anni e i suoi membri possono essere riconfermati.*

3. *Il comitato di valutazione amministrativa invia periodicamente al direttore una relazione sull'analisi effettuata formulando indicazioni e suggerimenti mirati all'ottimizzazione dei risultati.*

Art. 23.

1. *Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse; umane e strumentali, e di controllo.*

2. *Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.*

3. *I dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi individuati dagli organi di governo della scuola, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.*

4. *Gli incarichi di funzione dirigenziale sono attribuiti, a tempo determinato e con possibilità di rinnovo, dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale.*

5. *La revoca degli incarichi di funzione dirigenziale è disposta con atto motivato previa contestazione all'interessato.*

6. *Ai dirigenti è riconosciuta una indennità di funzione a carico del bilancio della Scuola annualmente determinata dal consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.*

7. *Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore e sentito il direttore amministrativo, può conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza determinandone preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

Art. 24.

1. *L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore, tenuto conto delle caratteristiche internazionali della Scuola, ad un dirigente della Scuola stessa o di altra università ovvero di altra pubblica amministrazione, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.*

2. *Il direttore amministrativo esplica, anche in relazione agli esiti della valutazione del comitato di cui al precedente art. 22, una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale dirigente e del personale amministrativo e tecnico ed è responsabile dell'efficienza e del buon andamento degli uffici e dei servizi centrali della Scuola.*

3. *L'incarico è a tempo determinato ed è attribuito per non più di cinque anni rinnovabili. La revoca dell'incarico di direttore amministrativo è disposta con atto motivato previa contestazione all'interessato.*

4. *Spetta in particolare al direttore amministrativo:*

a) *curare l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo;*

b) *formulare proposte al direttore anche ai fini della elaborazione dei programmi, di direttive e di schemi di competenza degli organi di governo,*

c) *stipulare contratti e sottoscrivere le convenzioni non direttamente inerenti all'attività didattica e di ricerca;*

d) *adottare provvedimenti di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio;*

e) *esplicare ogni altra funzione conferitagli dalla normativa vigente.*

5. *Al direttore amministrativo compete un'indennità di funzione a carico del bilancio della Scuola annualmente determinata dal consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.*

6. *Il direttore amministrativo può proporre la nomina di un vicedirettore amministrativo con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento indicandolo fra i dirigenti o i funzionari più alti in grado.*

Art. 25.

1. *La qualifica di dirigente si consegue tramite concorso per titoli ed esami o corso-concorso riservato agli aventi diritto in base alla normativa vigente.*

2. *Il concorso può essere bandito anche in accordo con altri atenei.*

3. *I procedimenti di selezione e i requisiti di accesso, in relazione alle caratteristiche internazionali della scuola, dovranno comunque tener conto dei seguenti principi:*

a) *alta qualificazione in termini di studi compiuti e formazione acquisita;*

b) *specifica esperienza professionale maturata.*

Nella composizione delle commissioni dovrà essere assicurata la presenza di esperti di provata competenza.

Art. 26.

1. *Per l'ottimizzazione dei servizi più strettamente connessi all'attività didattica e di ricerca, su proposta della senato della Scuola e deliberazione del consiglio di amministrazione può, con apposito regolamento, essere attribuita alla biblioteca, al centro di calcolo e ad altri servizi analoghi autonomia gestionale, amministrativa e contabile prevedendone le risorse di personale e gli organi di gestione.*

Art. 27.

1. *Il regolamento che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile della Scuola è deliberato dal consiglio di amministrazione secondo le procedure indicate nell'art. 7, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Tale regolamento contiene tutte le norme previste nell'art. 7, comma 8, della legge 9 maggio 1989, n. 168.*

Art. 28.

1. *Il collegio dei revisori dei conti della Scuola è l'organo di controllo interno sulla funzionalità della gestione tecnico-amministrativa in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Il collegio è nominato dal direttore su designazione del consiglio di amministrazione, dura in carica un triennio ed i singoli membri possono essere riconfermati.*

2. *Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi di cui almeno uno scelto fra gli iscritti al registro dei revisori contabili ed uno supplente. Gli altri membri devono comunque essere esperti di organizzazione aziendale, di analisi e valutazione dei bilanci, di ragioneria, di contabilità pubblica e di diritto amministrativo.*

3. *Il collegio dei revisori dei conti:*

a) *esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;*

b) *verifica il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al direttore e al direttore amministrativo le eventuali osservazioni in ordine alla gestione stessa;*

c) *effettua periodiche verifiche di cassa;*

d) *fornisce, su richiesta del direttore e del direttore amministrativo, pareri e consulenze.*

Art. 29.

1. Il laboratorio interdisciplinare di scienze naturali e umanistiche, istituito con legge 29 gennaio 1986, n. 26, è ambito di sperimentazione dei nuovi campi di interesse della Scuola ed è centro di gestione al quale è attribuita autonomia finanziaria, amministrativa e di bilancio.

2. *Su proposta del direttore della scuola, il consiglio di amministrazione può istituire altri centri di gestione definendone il grado di autonomia. Le modalità di funzionamento di tali centri sono contenute nel regolamento di cui al precedente art. 27.*

Art. 30.

1. I regolamenti di attuazione del presente statuto sono emanati dal direttore su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione *e del senato della Scuola.*

Capo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 31.

1. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal consiglio della Scuola, integrato, a questi soli fini, dal direttore amministrativo con voto deliberante, sentito il consiglio di amministrazione, e sono emanate con decreto del direttore nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. *Per poter convocare il consiglio della Scuola con all'ordine del giorno le modifiche di statuto, il direttore deve acquisire il parere favorevole del senato della Scuola con deliberazione assunta a maggioranza qualificata.*

3. Con le stesse modalità potrà essere adottata una diversa organizzazione del laboratorio interdisciplinare di scienze naturali ed umanistiche attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 7 luglio 1989, n. 405.

4. Non costituiscono modifiche di statuto le variazioni apportate all'allegato *A*, da adottarsi comunque con decreto del direttore, su conforme deliberazione del consiglio della Scuola, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 32.

1. Non vi è incompatibilità fra le varie cariche elettive

Art. 33.

1. Il presente statuto entra in vigore dalla data del decreto direttoriale emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. *La durata dei mandati e degli incarichi negli organismi sopra citati in essere* alla data di entrata in vigore del presente statuto sono prorogati fino alla costituzione dei nuovi organi.

ALLEGATO *A*

SETTORI DELLA SISSA

Analisi funzionale e applicazioni

Astrofisica

Biofisica

Fisica matematica

Neuroscienze cognitive

Particelle elementari

Teoria degli stati condensati

96A2327

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 22 marzo 1996 l'Associazione italiana della Croce rossa, con sede in Roma, è autorizzata a conseguire il legato disposto dalla signora Antonietta Rosati, a favore della sezione femminile di Foggia, con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giuseppe Capotorto, notaio iscritto presso il collegio notarile del distretto di Foggia, n. di repertorio 35.663, consistente in un buono postale fruttifero del valore nominale di L. 5.000.000.

96A2336

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio interuniversitario per le scienze del mare, in S. Margherita Ligure.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1996 è stata riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio interuniversitario per le scienze del mare (CONISMA), con sede in S. Margherita Ligure (Genova), e ne è stato approvato lo statuto.

96A2337

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione «CUIR», in Roma

Con decreto ministeriale 18 marzo 1996 viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione «Collegio universitario internazionale di Roma «CUIR», con sede in Roma.

96A2338

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Attuazione della direttiva della Commissione n. 95/56/CE dell'8 novembre 1995 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/61/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 286 del 29 novembre 1995.

La direttiva in oggetto, fissa alla data del 1° maggio 1996 il termine entro il quale gli Stati membri hanno l'obbligo di trasporne i contenuti nel loro ordinamento, ed alla stessa data del 1° maggio 1996 il termine al quale le stesse norme sono obbligatorie per la omologazione CEE.

Si informa che la Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attesa del completamento della procedura di recepimento della direttiva, ha emanato la circolare D.G. n. 25/96 D.C. IV n. 14/96 del 5 marzo 1996 con la quale si rendono applicabili le norme tecniche riportate negli allegati alla direttiva.

Pertanto qualora gli interessati ne facciano richiesta, i centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., potranno applicare le norme contenute nella direttiva in oggetto, garantendo così il diritto dei richiedenti ad ottenere le certificazioni delle quali hanno necessità ovvero quello di poter utilizzare, ai fini della omologazione nazionale italiana, certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri.

96A2339

Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 96/1/CE del 22 gennaio 1996 che modifica la direttiva 88/77/CEE, relativa alle misure da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 40 del 17 febbraio 1996.

La direttiva in oggetto, fissa alla data del 1° luglio 1996 il termine entro il quale gli Stati membri hanno l'obbligo di trasporne i contenuti nel loro ordinamento, e rende applicabili le prescrizioni tecniche a partire dalla data di adozione della direttiva stessa.

Si informa che la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attesa del completamento della procedura di recepimento della direttiva, ha emanato la circolare D.G. n. 34 D.C. IV n. A020 dell'11 marzo 1996 con la quale si rendono applicabili le norme tecniche riportate negli allegati alla direttiva.

Pertanto qualora gli interessati ne facciano richiesta, i centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., potranno applicare le norme contenute nella direttiva in oggetto, garantendo così il diritto dei richiedenti ad ottenere le certificazioni delle quali hanno necessità ovvero quello di poter utilizzare, ai fini della omologazione nazionale italiana, certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri.

96A2340

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 aprile 1996

Dollaro USA	1572,51
ECU	1959,50
Marco tedesco	1048,83
Franco francese	308,52
Lira sterlina	2388,96
Fiorino olandese	938,92
Franco belga	51,060
Peseta spagnola	12,542
Corona danese	271,78
Lira irlandese	2464,12
Dracma greca	6,497
Escudo portoghese	10,200
Dollaro canadese	1157,53
Yen giapponese	14,509
Franco svizzero	1294,25
Scellino austriaco	149,17
Corona norvegese	242,69
Corona svedese	234,51
Marco finlandese	336,15
Dollaro australiano	1240,71

96A2388

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Reggiano» in «Reggiano» e proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Reggiano» in «Reggiano» e la modifica del relativo disciplinare di produzione ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Reggiano» nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di disciplinare di produzione dovrannno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Reggiano»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Reggiano» è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Reggiano», seguita da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale rispettivamente la seguente composizione ampelografica:

«Reggiano» Lambrusco rosso o rosato:

Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco Maestri e Lambrusco di Sorbara congiuntamente o disgiuntamente, in misura non inferiore all'85%; Ancellotta fino ad un massimo del 15%.

È fatto obbligo di indicare in etichetta la tipologia «rosato».

«Reggiano» Lambrusco novello:

Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco Maestri e Lambrusco di Sorbara congiuntamente o disgiuntamente in misura non inferiore all'85%; Ancellotta fino ad un massimo del 15%.

«Reggiano» Lambrusco Salamino rosso o rosato:

Lambrusco Salamino in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve, provenienti da Ancellotta, Lambrusco Marani e Lambrusco di Sorbara.

È fatto obbligo di indicare in etichetta la tipologia «rosato»

«Reggiano» rosso:

Ancellotta dal 50 al 60%, per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da Lambrusco Salamino, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo Gentile e Lambrusco Maestri.

«Reggiano» rosso novello

Ancellotta dal 50 al 60%, per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da Lambrusco Salamino, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo Gentile e Lambrusco Maestri

«Reggiano» bianco spumante

Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco e Lambrusco di Sorbara congiuntamente o disgiuntamente, per il 100%.

Le uve a bacca rossa devono essere vinificate in bianco.

Art. 3

Le uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine controllata «Reggiano» Lambrusco devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero, territorio dei comuni di. Rolo, Fabbrico, Campagnola, Rio Saliceto, Correggio, San Martino in Rio, Bagnolo in Piano, Novellara, Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto, Gualtieri, Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia, Cavriago, Bibbiano, Montecchio, San Polo d'Enza, Canossa, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, Albinea, Scandiano, Casalgrande, Rubiera, Viano, Castellarano, Campegine, Poviglio, Boretto, Gattatico, Brescello, Carpineti e Baiso.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» Rosso devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Reggio Emilia, Cadelbosco Sopra, Bagnolo in Piano, Novellara, Campagnola, Rolo, Rio Saliceto, Fabbrico, Correggio, San Martino in Rio, Rubiera, Montecchio, Campegine, S Ilario d Enza, Gualtieri

Le uve destinate alla produzione dei vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» Lambrusco Salamino devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di Reggio Emilia, Rubiera, San Martino in Rio, Correggio, Rio Saliceto, Campagnola Rolo, Fabbrico e Bagnolo in Piano.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» Bianco Spumante devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Reggio Emilia, S. Ilario d'Enza, Rubiera, San Martino in Rio, Correggio, Rio Saliceto, Novellara, Fabbrico, Rolo, Campagnola e Gualtieri, Montecchio, Campegine e Bagnolo in Piano.

Art 4

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare, i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi

- «Reggiano» Lambrusco 9,50%
- «Reggiano» Rosso 9,50%
- «Reggiano» Lambrusco Salamino 9,50%
- «Reggiano» Bianco Spumante 9,50%

Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la regione Emilia-Romagna con proprio provvedimento potrà stabilire, di anno in anno prima della vendemmia, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello stabilito nel precedente comma

Art. 5.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Reggiano» devono essere atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Negli impianti che verranno realizzati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare le forme di allevamento ammesse sono quelle a filare con parete produttiva singola (Guyot, Casarsa, Sylvoz, Cordone speronato, Cortina semplice e altre che si dovessero ritenere idonee in futuro) e a filare con parete produttiva sdoppiata (G.D.C. o doppia cortina)

Per i sistemi a filare con parete produttiva singola la distanza interfilare non potrà essere inferiore a m 2,50 e non superiore a m 3,00 (con tolleranza di 20 cm per entrambi i limiti). La distanza tra le piante lungo il filare non potrà essere superiore a m 2,50. La densità di piantagione non potrà essere inferiore a 1.350 viti per ettaro.

Per i sistemi a filare con parete produttiva sdoppiata la distanza interfilare dovrà essere pari a m 4 (con tolleranza di 20 cm). La distanza tra le piante lungo il filare non potrà essere superiore a m 1,50. La densità di piantagione non potrà essere inferiore a 1 660 viti per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura, è ammessa l'irrigazione di soccorso

Ferme restando le caratteristiche delle uve, la resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano» non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati

«Reggiano» Lambrusco 180 q li per Ha
«Reggiano» Rosso 180 q li per Ha
«Reggiano» Lambrusco Salamino 180 q li per Ha
«Reggiano» Bianco Spumante 180 q li per Ha

Fatte salve le caratteristiche qualitative delle uve, la resa massima di uva ammissibile nei nuovi impianti per la produzione dei vini «Reggiano» non deve essere mediamente superiore a 4.0 kg per metro lineare di parete produttiva singola e a 3,7 kg per metro lineare di parete produttiva sdoppiata.

La resa, sia a metro lineare che ad ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata a detti limiti, purché la produzione globale del vigneto non superi di oltre il 20% i limiti medesimi

Qualora la resa di uva per Ha superi il limite stabilito del 20% in più l'intera produzione non potrà rivendicare la DOC.

La resa massima di vino per la produzione dei vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma non il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto

Art 6

La denominazione di origine controllata «Reggiano» Bianco Spumante può essere utilizzata per produrre vino spumante ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo di fermentazione in autoclave o in bottiglia in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.

Art. 7.

Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione vi compresa la presa di spuma, l'affinamento in bottiglia e la spumantizzazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione e delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Parma, Mantova e Modena a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da almeno 5 anni e producano tradizionalmente i vini in questione utilizzando mosti o vini provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti in uso nel territorio stesso.

È consentito l'arricchimento alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale con mosti concentrati provenienti da uve ottenute da vigneti iscritti all'albo dei vigneti della d.o.c. «Reggiano» o con mosto concentrato rettificato.

Il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato, aggiunti nell'arricchimento, dovranno sostituire un'eguale quantità di vini Doc «Reggiano»

La dolcificazione dei vini Doc «Reggiano» deve essere effettuata con mosto d'uva o con mosto d'uva parzialmente fermentato, provenienti da uve atte alla produzione dei vini Doc «Reggiano» prodotte nella zona delimitata dal precedente art. 3 e provenienti da vigne iscritte all'Albo.

Art. 8.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Reggiano» Lambrusco

Colore:

rosato più o meno intenso: intensità (D.O. 420 nm. + D.O. 520 nm.) da 0,80 a 1,60 con tolleranza in più o in meno del 10% - Tonalità (D.O. 420 nm./D.O. 520 nm.) massima 0,90;

rosso dal rubino al rosso intenso: intensità (D.O. 420 nm. + D.O. 520 nm.) da 1,76 a 7.00 con tolleranza in più o in meno del 10% - Tonalità (D.O. 420 nm./D.O. 520 nm.) massima 0,90.

Odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale.

Sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, anche vivace, fresco, gradevole, caratteristico

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%

Acidità totale minima: 6,50 per mille.

Estratto secco netto minimo 18 per mille

È prevista la tipologia frizzante.

«Reggiano» Lambrusco Salamino

Colore.

rosato: intensità (D.O. 420 nm./D.O. 520 nm.) da 0,80 a 1,60 con tolleranza in più o in meno del 10% - Tonalità (D.O. 420 nm./D.O. 520 nm.) massima 0,90;

rosso: intensità (D.O. 420 nm. + D.O. 520 nm.) da 1,76 a 7,00 con tolleranza in più o in meno del 10% - Tonalità (D.O. 420 nm./D.O. 520 nm.) massima 0,90.

Odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;

Sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, anche vivace, fresco, gradevole, caratteristico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%.

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%.

Acidità totale minima: 6,50 per mille.

Estratto secco netto minimo: 18 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

«Reggiano» Rosso:

Colore: rosso: intensità (D.O. 420 nm. + D.O. 520 nm.) minima 4.00 - massima 8,00 - Tonalità (D.O. 420 nm./D.O. 520 nm.) massima 0,90.

Odore: caratteristico, fruttato, floreale.

Sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, anche vivace, gradevole, pieno.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%.

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%.

Acidità totale minima: 6.0 per mille.

Estratto secco netto minimo: 20 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

«Reggiano» Bianco Spumante.

Spuma: Fine e persistente.

Colore: Bianco con leggera tendenza al paglierino

Odore: caratteristico, fruttato, floreale.

Sapore: sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%

Zuccheri massimi secondo normativa CEE.

Acidità totale minima: 6,00 per mille.

Estratto secco netto minimo: 16 per mille

«Reggiano» Lambrusco Novello

Deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.

All'atto dell'immissione al consumo il «Reggiano» Lambrusco Novello deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Colore: rosso: intensità (D.O. 420 nm. + D.O. 520 nm.) minima 3,50 massima 8,00 Tonalità (D.O. 420 nm./D.O. 520 nm.) massima 0,90

Odore: vinoso, intenso, fruttato.

Sapore: sapido, tranquillo, anche vivace.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%

Acidità totale minima: 6 per mille.

Estratto secco netto minimo: 20 per mille

«Reggiano» Rosso Novello

Deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.

All'atto dell'immissione al consumo il «Reggiano» Rosso Novello deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Colore: rosso. intensità (D.O. 420 nm. + D.O. 520 nm.) minima 3,50 massima 8,00 - Tonalità (D.O. 420 nm./D.O. 520 nm.) massima 0,90.

Odore: vinoso, intenso, fruttato.

Sapore: sapido, tranquillo, anche vivace.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo. 11,00%.

Acidità totale minima: 5 per mille

Estratto secco netto minimo 20 per mille

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i valori dei limiti minimi riferiti all'estratto secco netto e all'acidità totale minima.

Art. 9.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano» è vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni U.E. e nazionali in materia.

I vini «Reggiano» Lambrusco, Lambrusco Salamino, Rosso, Rosato e Bianco Spumante devono recare in etichetta la tipologia di colore e di sapore (secco, abboccato, amabile, dolce) nel rispetto della normativa U.E. ed il riferimento all'annata di produzione delle uve.

Art. 10.

I vini a denominazione di origine controllata «Reggiano», previsti dal presente disciplinare, se confezionati in recipienti di capacità inferiori a cinque litri, possono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro chiuse ai sensi della normativa vigente, con qualsiasi chiusura compreso il tappo a fungo tradizionalmente usato nella zona, eccetto il tappo a corona.

Le bottiglie di capacità inferiore a 0,500 litri potranno utilizzare anche il tappo a corona.

96A2335

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università della Tuscia di Viterbo è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di conservazione dei BB.CC.:

storia del disegno e della grafica (settore disciplinare L 25B).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A2341

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L E G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189